

BOZZE DI STAMPA

4 dicembre 2024

N. 3

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (1310)

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

01.1

MAIORINO, CATALDI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Abolizione delle quote d'ingresso degli stranieri)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 21, comma 1:

1) le parole: «nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote» sono

sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Nello stabilire tali criteri»;

2) le parole: «sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti criteri preferenziali a favore dei»;

c) all'articolo 27, comma 1, alinea, le parole: «autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,» sono soppresse;

d) all'articolo 27-ter, comma 1, le parole: «, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,» sono soppresse;

e) all'articolo 27-quater, comma 1, alinea, le parole: «, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,» sono soppresse;

f) all'articolo 32, il comma 1-quater è abrogato;

g) all'articolo 37, comma 3, le parole: «nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e» sono soppresse».

1.1

MAIORINO, CATALDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1

(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Nelle more della ridefinizione delle procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro, per l'anno 2025, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, sulla base del fabbisogno del mercato del lavoro, determinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ivi comprese le associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico, quote di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per

lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I tempi per il rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono ridotti della metà e i medesimi sono rilasciati entro il limite delle quote predette.

1.2

DELRIO, GIORGIS, BAZOLI, PARRINI, MIRABELLI, MELONI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1

(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole: «sentiti i Ministri interessati sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e gli altri Ministri interessati»;

1.2) al quarto periodo, le parole: «Il Ministro dell'interno presenta» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presentano»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il documento individua inoltre i criteri per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, anche sulla base della richiesta di lavoro risultante dalle liste di cui all'articolo 3-bis, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle

identità culturali delle persone, e prevede gli strumenti per un positivo reinserimento nei Paesi di origine»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2-*bis*, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e previo monitoraggio semestrale delle esigenze del mercato del lavoro, che tenga conto dei dati sull'effettiva richiesta di lavoro elaborati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle indicazioni provenienti dai Consigli territoriali per l'immigrazione istituiti presso le prefetture - uffici territoriali del Governo, dei programmi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, delle indicazioni provenienti dalle regioni e dalle province autonome sulle capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri individuati nel documento programmatico e della richiesta di lavoro risultante dalle liste di cui all'articolo 3-*bis*, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche stagionale, per lavoro autonomo e per ricerca di lavoro. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso, i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, per lavoro autonomo e per ricerca di lavoro, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata adozione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto»;

4) al comma 6, le parole: «con il Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;

5) al comma 6-*bis*, le parole: «il Ministero dell'interno espleta» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali espletano»;

b) all'articolo 21, comma 4-*ter*, le parole: «possono trasmettere» sono sostituite dalle seguenti: «trasmettono».

2. Dopo l'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - (*Liste di lavoratori stranieri per l'ingresso nel territorio dello Stato*) -1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, in conformità con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, sono definite liste organizzate in base alle singole nazionalità con criterio cronologico, alle quali possono iscriversi i lavoratori stranieri che intendano fare ingresso in Italia per

lavoro, anche stagionale. Le suddette liste sono coordinate con quelle previste in attuazione delle intese conseguenti agli accordi con i Paesi di origine concernenti l'ingresso per lavoro e il rimpatrio e sono realizzate prioritariamente in relazione a lavoratori cittadini di Stati che collaborano attivamente con l'Italia in materia di contrasto all'immigrazione irregolare.

2. Il decreto di cui al comma 1 prevede:

a) l'individuazione dei soggetti, quali enti e organismi nazionali o internazionali con sedi nei Paesi di origine o autorità degli stessi Paesi, ai quali affidare, mediante convenzione con lo Stato italiano, la responsabilità dell'iscrizione nelle liste di cui al comma 1 e della loro tenuta, prevedendo la trasmissione delle liste alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero;

b) la definizione di una procedura per l'iscrizione nelle liste di cui al comma 1, che tenga conto del grado di conoscenza della lingua italiana, dei titoli e della qualifica professionale posseduti, dell'eventuale frequenza di corsi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, nell'ambito dei quali sia garantita la diffusione dei valori a cui si ispira la Costituzione italiana e dei principi su cui si basa la convivenza nella comunità nazionale».

3. Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 4.1. - (*Ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro*) -
1. L'ingresso nel territorio dello Stato per l'inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote a tale fine previste, del cittadino straniero iscritto nelle liste di cui all'articolo 3-bis, ove istituite nel Paese di residenza, avviene a seguito di richiesta, nominativa o numerica, proveniente dalle regioni, province autonome di Trento e Bolzano, enti locali, associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, nonché istituti di patronato, con la costituzione di forme di garanzia patrimoniale a carico dell'ente o dell'associazione richiedente.

2. L'ingresso nel territorio dello Stato per ricerca di lavoro tramite *sponsor* o attività di intermediazione, nell'ambito delle quote a tale fine previste, del cittadino straniero, è subordinato alla prestazione di adeguata garanzia da parte di soggetti appositamente autorizzati o di adeguata garanzia individuale da parte del cittadino italiano o straniero con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo nell'Unione europea che intenda farsi garante dell'ingresso di un cittadino straniero non comunitario.

3. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) le organizzazioni nazionali degli imprenditori, dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli organismi internazionali aventi la finalità di favorire e organizzare il trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e il loro inserimento nei settori produttivi del Paese, nonché gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione, anche in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e altri enti locali;

c) le università, le fondazioni universitarie, gli enti pubblici nazionali di ricerca;

d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Il richiedente deve fornire una garanzia economica per il sostentamento del cittadino straniero nel periodo iniziale di soggiorno di sei mesi, di importo pari all'assegno di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia il cittadino straniero richiede al comune competente il rilascio di un permesso di soggiorno di durata annuale per ricerca di lavoro. Tale permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di instaurazione di un contratto di lavoro di almeno sei mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali, rinnovabile alla scadenza se permangono le garanzie economiche di cui al comma 4.

6. Non sono ammessi alle procedure previste dal presente articolo i cittadini stranieri per i quali non è permesso l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6».

4. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i lavoratori stranieri che entrano nel territorio dello Stato in quanto autorizzati all'ingresso nell'ambito delle liste di cui all'articolo 3-*bis*, il permesso di soggiorno è rilasciato, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, dal comune in cui si trova il lavoratore medesimo, entro ventiquattro ore dal suo ingresso nel territorio dello Stato. Per i lavoratori stranieri che entrano nel territorio dello Stato per ricerca di lavoro, il permesso di soggiorno è richiesto secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al comune in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato, ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio del permesso di soggiorno relativamente ai soggiorni per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze»;

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. La durata del permesso di soggiorno è quella indicata nel contratto di lavoro e non può comunque superare un anno in relazione al permesso di soggiorno per lavoro stagionale, due anni in relazione al permesso di

soggiorno per ricerca di lavoro, tre anni in relazione al permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e quattro anni in relazione al permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato.»;

c) al comma 3-*sexies*, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno trenta giorni prima della sua scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e per il rinnovo previste dal presente testo unico. Il permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. Dal momento della presentazione, nei termini previsti dal presente comma, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al rilascio del permesso di soggiorno rinnovato, sono prorogati gli effetti e l'efficacia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto».

5. All'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, ove non diversamente previsto dal presente testo unico»;

b) al comma 2, la lettera *c)* è abrogata;

c) al comma 3, le parole: «alle lettere *b)* e *c)*» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera *b)*»;

d) al comma 6-*bis*, le parole: «della sottoscrizione del contratto di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «del rilascio del permesso di soggiorno».

6. Dopo l'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-*bis*. - (*Disposizioni in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri non comunitari*) - 1. I datori di lavoro possono presentare istanza per stipulare un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio nazionale in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito o di cui non è consentita la conversione per motivi di lavoro. La medesima istanza può altresì essere presentata dai cittadini stranieri che si trovano in tale condizione qualora dispongano di un impegno all'assunzione da parte di un datore di lavoro.

2. Nelle istanze di cui al comma 1 sono indicate:

a) la durata del contratto di lavoro, che deve essere di almeno sei mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali;

b) la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11. Al cittadino straniero potrà essere altresì rilasciato, ricorrendone i presupposti, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per altri motivi previsti dal presente testo unico.

4. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate, anche per via telematica, allo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22. Al fine della valutazione della congruità delle istanze con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 30-*bis*, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità dell'impegno all'assunzione di cui al comma 1, richiede il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate. I suddetti pareri devono essere resi entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1 e a essi si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-*bis* e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In mancanza dei pareri di cui al comma precedente, il permesso di soggiorno è rilasciato. Lo sportello unico per l'immigrazione, acquisiti i pareri richiesti, convoca le parti per gli adempimenti di cui all'articolo 22. La durata del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente articolo non può complessivamente superare i novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. All'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 lo sportello unico per l'immigrazione rilascia un'attestazione, contenente anche un codice fiscale alfanumerico provvisorio, che consente al cittadino straniero, di cui è richiesta l'assunzione di soggiornare nel territorio dello Stato fino a eventuale comunicazione dell'autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato o autonomo anche per un datore diverso da quello che ha presentato l'istanza di cui al comma 1, nonché l'iscrizione anagrafica e al Servizio sanitario nazionale. Il cittadino straniero in possesso dell'attestazione di cui al primo periodo può effettuare la registrazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e può uscire e rientrare nel territorio dello Stato.

7. L'istanza di cui al comma 1 è presentata previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 130 euro, al netto dei costi amministrativi che restano comunque a carico dell'istante.

8. L'istanza di cui al comma 1 non è ammissibile qualora risulti che, nei cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima,

il datore di lavoro sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 12 e dall'articolo 22, comma 12 del presente testo unico, nonché per uno dei delitti previsti dall'articolo 600 e dall'articolo 603-*bis* del codice penale. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando la sentenza di condanna sia stata adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

9. Non sono ammissibili le istanze che riguardino cittadini stranieri ai quali non è consentito l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ad eccezione del requisito relativo alla disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, e ai sensi del medesimo articolo 4, comma 6.

10. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 si tiene in ogni caso conto della presenza e dell'effettività di vincoli familiari sul territorio italiano con i soggetti di cui all'articolo 29, dell'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d'origine, nonché della durata del soggiorno in Italia.

Art. 22-*ter.* - (*Permesso di soggiorno per radicamento sociale*) - 1. Allo straniero presente a qualsiasi titolo nel territorio dello Stato da almeno tre anni e che dimostri di essersi radicato integrato nel tessuto civile e sociale è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per radicamento sociale della durata di due anni, rinnovabile e convertibile, ricorrendone i presupposti, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.

2. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero deve dimostrare, con qualsiasi mezzo, il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) la sussistenza di legami familiari o affettivi nel territorio italiano;
- b) l'inserimento sociale e lavorativo;
- c) la durata della permanenza sul territorio italiano;
- d) la conoscenza della lingua italiana;
- e) qualunque altra circostanza idonea a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale dimora.

3. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 22-*bis*, comma 4, primo periodo, e comma 5.

4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può essere rilasciato qualora lo straniero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 3-*bis* e 3-*quater* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, o qualora lo straniero medesimo costituisca una minaccia attuale e concreta per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del presente testo unico. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha legami in Italia con familiari di cui all'articolo

29, il questore tiene conto anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali sul territorio nazionale, nonché della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale medesimo».

7. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1-*bis*:

1) all'alinea, le parole: «, ove ne ricorrano i requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

2) dopo la lettera *h*) sono inserite le seguenti:

«*h-ter*) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere *b*) e *c*), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

h-quater) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *d-bis*), e all'articolo 36»;

b) all'articolo 18, comma 5 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

c) all'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, secondo periodo, le parole: «in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

d) all'articolo 20-*bis*, comma 2, le parole: «ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «. Esso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.»;

e) all'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11.1. Lo straniero che ha conseguito in Italia un dottorato, un *master* universitario di secondo livello, una laurea triennale, una laurea specialistica o una laurea magistrale, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, o, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

f) all'articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale può essere altresì

convertito, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

g) all'articolo 29, comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.»;

h) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera b), le parole: «agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «agli stranieri»;

2) al comma 1, lettera c), le parole: «al familiare straniero regolarmente soggiornante» sono sostituite dalle seguenti: «al familiare straniero»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 5, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari può essere sempre convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico».

1.3

MAIORINO, CATALDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1

(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari)

1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri non comunitari

nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.».

2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiarati di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.

6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-*bis* e 5-*ter*, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.

8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera *f*); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.

10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

a) definizione degli *standard* di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli

autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.4

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

"01) al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il visto di ingresso può essere rilasciato al cittadino straniero anche in formato digitale e per via telematica.»".

1.5

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

1.6

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

1.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'articolo 1, comma 1, lettera a) numero 2) il capoverso "7-bis." è soppresso.

1.8

MUSOLINO

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) all'articolo 5-bis dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Quando non sia possibile la sottoscrizione del contratto di soggiorno per motivi non imputabili al lavoratore è consentito il rilascio dell'autorizzazione di permesso per attesa occupazione della durata di un anno. All'azienda che in assenza di giusta causa, di cessazione dell'attività o di decesso del datore di lavoro, non provveda alla stipula del contratto di soggiorno, ovvero alla revoca del nulla osta, è comminata la sanzione pecuniaria di euro 10.000,00 per ciascuna procedura di ingresso non finalizzata.

3-ter. Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte al Registro delle Associazioni ed Enti che operano in favore degli Immigrati, I sez., possono svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con prefetture e questure."

Dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) all'articolo 6, al comma 1-bis:

a) la lettera a) è sostituita con la seguente: a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, let-

tere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) *la lettera b) è sostituita con la seguente: b) permesso di soggiorno per calamità, di cui all'articolo 20-bis;*

c) *la lettera h-bis) è sostituita con la seguente: h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis.*

Conseguentemente, *al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, all'articolo 7, il comma 3 è abrogato.*».

1.9

MUSOLINO

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 6:

1) *al comma 1-bis:*

1.1) *la lettera a) è sostituita con la seguente: "a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251";*

1.2) *la lettera b) è sostituita con la seguente: "b) permesso di soggiorno per calamità, di cui all'articolo 20-bis";*

1.3) *la lettera h-bis) è sostituita con la seguente: "h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis".*

Conseguentemente al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, il comma 3 dell'articolo 7 è abrogato.

1.10

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera e), numero 1.2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
", da trasmettere telematicamente entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero sul territorio nazionale".

1.11

MUSOLINO

Al comma 1, lettera e), numero 1.2), aggiungere infine le seguenti parole:
", da trasmettere telematicamente entro 8 giorni dall'ingresso del lavoratore straniero sul territorio nazionale"

1.12

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere il capoverso 2-bis.

1.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera e) numero 2), capoverso "2-bis" le parole: "con esito negativo" sono sostituite dalle seguenti: "con esito positivo".

1.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera, h) le parole: "Entro otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quindici giorni".

1.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera, e) numero 2), capoverso "2-bis", le parole: "entro otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni".

1.16

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La verifica di cui al comma 2 non si applica al settore domestico."

1.17

MUSOLINO

Al comma 1, lettera e), numero 2, al capoverso «2-bis», aggiungere infine le seguenti parole: "La verifica di cui al comma 2 non si applica al settore domestico"

1.18

MUSOLINO

Al comma 1, sostituire le parole: "se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile" con le seguenti: "nonché nelle specifiche ipotesi definite nell'ambito di circolare congiunta dei Ministeri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare".

1.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera, e) numero 2), capoverso "2-ter" dopo le parole: "603-bis" aggiungere: ", 600, 601 e 602".

1.200

LOMBARDO, CALENDÀ

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso "2-ter", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, emanato entro il 31 gennaio 2025, sono stabiliti i criteri di non imputabilità al datore di lavoro della mancata sottoscrizione dei contratti di soggiorno di cui al primo periodo."

1.20

MUSOLINO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera e), numero 2), dopo il capoverso *2-ter* aggiungere il seguente:

«2-quater. Quando non sia stata possibile la sottoscrizione del contratto di soggiorno per motivi non imputabili al lavoratore e comunque riconducibili all'accertato inadempimento dell'impresa è autorizzato il rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di un anno.»;

2) al comma 1, lettera f), al numero 4), aggiungere infine le seguenti parole: *«In tali casi è consentita al di fuori delle quote la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ricorrendone le condizioni di cui al presente decreto legislativo.».*

3) al comma 1, lettera f), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

«6-bis. dopo il comma 10 aggiungere il seguente: 10-bis Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi di denaro ed in attesa di rilascio di permesso di soggiorno è consentita l'apertura di conto corrente al lavoratore straniero in possesso di passaporto e che abbia già sottoscritto il contratto di soggiorno unitamente al datore di lavoro.».

1.201

LOMBARDO, CALENDÀ

Al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire le parole: «di cui al medesimo comma» con le seguenti: «di trenta giorni»

1.21

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 4) con il seguente:

"4) dopo il comma 5-*quater*, è inserito il seguente:

«5-*quinquies*. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia. In assenza di conferma del datore di lavoro entro il suddetto termine, il lavoratore straniero in possesso del nulla osta, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, per un periodo, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, non inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilità con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.»"

1.22

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera e), numero 4), capoverso 5-*quinquies*, primo periodo, sostituire le parole: "entro sette giorni" con le seguenti: "entro quindici giorni".*

1.23

MUSOLINO

Al comma 1, lettera e), numero 4), sostituire le parole: "sette giorni" con le seguenti: "quindici giorni".

1.24

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera, e) numero 4), capoverso "5-quinquies", le parole: "sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni".

1.202

LOMBARDO, CALENDIA

Al comma 1, lettera e), numero 4), capoverso «5-quinquies», sostituire le parole: "sette giorni" con le seguenti: "trenta giorni".

1.25

MUSOLINO

Al comma 1, lettera e), numero 5), sostituire le parole: "Entro otto giorni" con le seguenti: "Entro ventuno giorni".

1.203

LOMBARDO, CALENDIA

Al comma 1, lettera e), numero 5), capoverso «comma 6», primo periodo, sostituire le parole: "otto giorni" con le seguenti: "trenta giorni".

1.26

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera e), numero 5), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato."

1.27

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

"5-bis) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì in tutti i casi in cui la procedura di ingresso non si conclude per motivi non imputabili ai lavoratori e alle lavoratrici, ovvero nel caso della mancata sottoscrizione del datore di lavoro del contratto di soggiorno.»".

1.204

CALENDA, LOMBARDO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera e), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

«5-bis) al comma 12 sono aggiunte al termine le seguenti parole: ", fatto salvo quanto stabilito all'articolo 22-bis»;

b) *dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

"Art. 22-bis.

(Emersione dei rapporti di lavoro subordinato irregolari)

1. Per promuovere l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari e contrastare il fenomeno dello sfruttamento e dell'intermediazione illecita di manodopera è istituito il permesso di soggiorno per regolarizzazione contrattuale.

2. Allo straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato, anche nel caso in cui non gli sia stato in precedenza riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione, è rilasciato un permesso di soggiorno per regolarizzazione contrattuale all'atto della sottoscrizione di un regolare contratto di lavoro subordinato, della durata non inferiore a un anno, da parte i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero di datori di lavoro di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

3. Per la sottoscrizione del contratto di cui al comma precedente le parti devono presentare congiuntamente, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 12, un'istanza in cui sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione, che non può essere inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4. La presentazione dell'istanza, a pena di nullità, è subordinata al preventivo versamento da parte del datore di lavoro di un contributo forfettario pari a 500 euro per ogni lavoratore di cui è richiesta l'assunzione.

5. Il contratto di cui al comma 2 può essere stipulato anche con un datore di lavoro con cui da parte dello straniero in precedenza fosse in corso un rapporto di lavoro irregolare.

6. La sottoscrizione del contratto di lavoro di cui al comma 2 e del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis*, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi di carattere fiscale, previdenziale e assistenziale relativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale da parte dello straniero, nonché al suo impiego in rapporti di lavoro in violazione delle disposizioni della presente legge.

7. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, i procedimenti per i delitti e per gli illeciti amministrativi di cui al comma precedente sono sospesi e lo straniero non può essere espulso.

8. Nei casi in cui il procedimento di assunzione abbia esito negativo per un motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro o del lavoratore straniero, i procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 4 per ciascuna delle parti contrattuali sono comunque estinti.

9. Se il rapporto di lavoro cessa trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa.

10. La durata e i termini del rinnovo del permesso di cui al comma 1 sono i medesimi previsti per i permessi di lavoro di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*.

11. Non è comunque ammessa la presentazione dell'istanza da parte di cittadini stranieri:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

12. Con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 31 dicembre 2024, sono stabilite i limiti minimi di reddito del datore di lavoro e i tempi e la modalità per la presentazione delle istanze presso lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la questura territorialmente competente, nonché per la conclusione dei procedimenti di assunzione."».

1.28

MUSOLINO

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 23 il comma *2-bis* è sostituito con il seguente:

2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 39-*bis*.1, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completa le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro, qualora sia scelta la procedura prevista all'articolo 22. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Qualora la procedura d'ingresso sia quella disciplinata dell'articolo 39-*bis*-1 i requisiti previsti dall'articolo 29, comma 3, lettera b) e dall'articolo 34 comma 3 si intendono assolti da una delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo qualora siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 27-*bis*, comma 2 lettere b) e c) o all'art. 39 comma 3 lettera a). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22.

1.29

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

"e-bis) all'articolo 23, dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

«2-ter. Per gli ingressi destinati ad apolidi e rifugiati riconosciuti dall'UNHCR o dalle autorità competenti nel Paese di primo asilo o di transito, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi di proprie agenzie strumentali e società in house, promuove la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o enti pubblici e privati con comprovata esperienza nei canali di ingresso legale per rifugiati. Tali accordi sono finalizzati a introdurre un meccanismo di controllo preventivo per la presentazione delle domande di nulla osta, assicurando la registrazione dei rifugiati e apolidi presso l'UNHCR o le autorità competenti nel Paese di primo asilo o di transito, e il rilascio prioritario di visti e permessi di soggiorno.

2-quater. Per gli apolidi e rifugiati ammessi con la quota di cui al comma precedente, è previsto il rilascio automatico di un documento di viaggio, ai sensi della Circolare 31 ottobre 1961, n. 48 "Titolo di viaggio per stranieri", della stessa durata del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e rinnovabile con esso, qualora non dispongano di un passaporto o di altro titolo di viaggio equipollente, o qualora abbiano fatto ingresso in Italia con un lascia-passare.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

"i-bis) dopo l'articolo 29-bis, è inserito il seguente:

«Art. 29-ter. - (*Ricongiungimento familiare per apolidi e rifugiati ex articolo 23, comma 2-ter e 2-quater*) 1. Gli apolidi e rifugiati ammessi con la quota prevista all'articolo 23, commi 2-ter e 2-quater sono equiparati ai rifugiati riconosciuti in Italia dall'articolo 29-bis per le procedure di ricongiungimento familiare, e hanno la possibilità di ottenere un visto di ingresso per motivi familiari della durata di due anni.»".

1.205

LOMBARDO, CALENDÀ

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 23, comma 2-bis:

1) le parole "da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5," sono soppresse;

2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il termine massimo per il rilascio del nulla osta, da parte dello sportello unico per l'immigrazione, ai soggetti di cui al presente comma è ridotto a trenta giorni."»

1.206

LOMBARDO, CALENDÀ

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) All'articolo 23, il comma 4-ter è sostituito dai seguenti:

"4-ter. "Per rispondere alle esigenze formative e occupazionali del sistema produttivo, le organizzazioni dei datori di lavoro presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e le loro articolazioni territoriali o di categoria possono concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine.

4-quater. Per favorire la formazione e l'integrazione dei lavoratori stranieri e coordinare l'attività delle imprese interessate, i progetti formativi di cui al comma precedente possono prevedere il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali territorialmente competenti.

4-quinquies. Nell'ambito della legge di bilancio è stabilito uno stanziamento annuale per promuovere i programmi formativi di cui ai commi precedenti, sulla base delle richieste del sistema delle imprese 4-sexties. A completamento del corso di formazione di cui al comma 4-ter, previa verifica e attestazione da parte dei predetti enti, i lavoratori possono fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso."»

1.207

LOMBARDO, CALENDÀ

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 23, comma 4-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024," sono soppresse»

1.30

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera f) numero 4) le parole: "non oltre sessanta giorni", sono sostituite dalle seguenti: "almeno centottanta giorni".

1.31

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera f), numero 4), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "centottanta giorni".

1.32

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera f), numero 4), primo periodo, sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "centoventi giorni".

1.33

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera f), numero 4), primo periodo, sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "novanta giorni".

1.34

MUSOLINO

Al comma 1, lettera f), numero 4), aggiungere infine le seguenti parole: "il periodo di tempo che intercorre tra il termine finale del precedente contratto e la nuova opportunità di lavoro non incide sul calcolo complessivo del periodo di validità del nulla osta al lavoro."

1.35

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) all'articolo 27, dopo il comma 1-septies, è aggiunto il seguente:

«1-octies. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera h), e 1-septies del presente articolo si intendono applicabili anche ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi da pesca, ai sensi dell'articolo 318, comma 3, del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.».

1.208

LOMBARDO, CALENDIA

Al comma 1, lettera i), al numero 1), premettere il seguente:

«01) al comma 6, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"».

1.36

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Qualora uno straniero, richiedente protezione internazionale, provenga da un Paese di origine designato come sicuro ai sensi del comma 1, si applica quanto disposto dall'articolo 2-bis, comma 2, secondo periodo,

del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 relativamente all'eccezione per categorie di persone, se in tale Paese di origine sono vigenti nell'ordinamento penale disposizioni per la criminalizzazione delle condotte relative a rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso adulte e consenzienti.".

1.37

MUSOLINO

Al comma 2, sostituire le parole: "dalla data di decorrenza delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023" con le seguenti: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

1.0.1

MUSOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del co-

mune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma *2-bis*, i soggetti di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

c) all'articolo 4, comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

d) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «*2-bis.* Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma *2-bis*, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

e) all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis*) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;

f) all'articolo *9-bis*, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori.»;

g) all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»;

h) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-*bis*. - 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reinscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.

3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b-bis*), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.

5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b-bis*) e dell'articolo 4, commi 2 e *2-bis*, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.

Art. 23-ter. - 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini».

«Art. 1-ter.

(Disposizioni di coordinamento e finali)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare».

2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

3. Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile».

4. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente **disposizione**, si provvede a coordinare, a riordinare e ad accorpate in un unico testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacin-

que giorni. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.

«Art. 1-quater.

(Disposizione sull'ambito di applicazione)

1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 1-*bis* e 1-*ter* agli stranieri che abbiano maturato prima della data della sua entrata in vigore i diritti in essa previsti e non abbiano compiuto il ventesimo anno di età.

«Art. 1-quinquies.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1-*bis*, si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della presente **disposizione** dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, ha superato il limite d'età previsto dall'articolo 4, comma 2-*ter*, della citata legge n. 91 del 1992, introdotto dal medesimo articolo 1-*bis*, comma 1, lettera d), purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente **disposizione**. L'ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta, verificati i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera d), sospende l'iscrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla richiesta dell'ufficiale dello stato civile.

3. Le richieste di cui al comma 2 sono soggette al contributo previsto dall'articolo 9-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera f).».

1.0.2

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis.

(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione internazionale, che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese, in assenza di procedimenti penali, in riferimento a reati particolarmente gravi, è rilasciato il permesso di soggiorno per comprovata integrazione, della durata di due anni, rinnovabile. Il radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno per comprovata integrazione è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.

3. Il permesso di cui al comma 1 è rinnovato a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il permesso di cui al comma 1 è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, anche in

collaborazione con i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015.

5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-*bis* e 5-*ter*, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

6. I soggetti che gestiscono i progetti territoriali del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) possono essere accreditati a erogare i servizi al lavoro e d'intermediazione, negli ambiti regionali di riferimento, secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.».

1.0.3

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-*bis*.

(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 22-*bis*

(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

1. Il cittadino italiano o straniero con permesso per soggiornanti di lungo periodo in Italia che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero al fine di consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro deve presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per

gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono altresì ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni nei confronti degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale.».

Art. 2

2.1

MAIORINO, CATALDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 2

(Disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025)

1. Nelle more della definizione della disciplina volta alle procedure di ingresso di lavoratori stranieri, i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono avvalersi, per l'anno 2025, di lavoratori stranieri per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, presentano richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi procedendo alla

compilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le modalità di compilazione e i settori interessati sono definiti con circolare congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La compilazione si svolge dal 1° novembre 2024 al 31 dicembre 2024. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla compilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'AGEA, esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate, tenendo conto anche degli elementi di cui all'articolo 24-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

2. Entro il 31 gennaio 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono fissate le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, sulla base delle richieste dei datori di lavoro e delle organizzazioni di cui al primo periodo, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Per le procedure relative agli ingressi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

4. I termini ai fini del rilascio dei visti e dei nulla osta nonché dei controlli, delle autorizzazioni e di ogni altra procedura ai fini degli ingressi di cui al comma 1 sono ridotti della metà."

2.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, le parole: "30 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

2.3

MUSOLINO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "30 novembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024"

2.4

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "30 novembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024".

2.5

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "30 novembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024".

2.200

LOMBARDO, CALENDIA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «30 novembre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024».

2.6

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "30 novembre 2024" con le seguenti: "31 gennaio 2025".

2.7

MAIORINO, CATALDI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "per l'anno 2025" con le seguenti: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

2.8

MAIORINO, CATALDI

All'articolo , apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "entro il numero massimo di 10.000 istanze" con le seguenti: "entro un numero massimo di 25.000 istanze";

b) al comma 3 sopprimere il terzo e il quinto periodo.

2.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, le parole: "numero massimo di 10.000" sono sostituite dalle seguenti: "numero massimo di 20.000".

2.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, le parole: "numero massimo di 10.000", sono sostituite dalle seguenti: "numero massimo di 30.000".

2.11

MUSOLINO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico" aggiungere le seguenti: "maggiormente rappresentative".

2.12

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico" inserire le seguenti: "maggiormente rappresentative".

2.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "settore domestico" aggiungere: "e dai patronati".

2.14

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "settore domestico" aggiungere, in fine, le seguenti: "e dei patronati".

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto periodo.

2.15

MAIORINO, CATALDI

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La circolare congiunta di cui al comma 1 individua, altresì, le modalità per la trasmissione

da parte dei datori di lavoro come utenti privati alle associazioni datoriali di categoria della sottoscrizione del contratto di soggiorno o della mancata sottoscrizione.".

2.16

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere il comma 3.

2.17

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il comma 3 è soppresso.

2.18

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 3, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto periodo.

2.201

LOMBARDO, CALENDIA

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

2.19

MUSOLINO

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: "indeterminato" aggiungere le seguenti: "in un settore diverso da quello dell'assistenza familiare".

2.20

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "anche con le modalità disposte dall'articolo 22 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

2.21

CATALDI, MAIORINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. In via sperimentale per l'anno 2025, una quota degli ingressi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 è riservata nella misura del 10% ai cittadini provenienti da Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, tenuto conto dei legami storici e culturali con tali paesi nelle more della stipula di accordi specifici in materia migratoria."

2.22

MAIORINO, CATALDI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ", nonché tramite i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12." con le seguenti: "nonché le associazioni di categoria".

2.23

MUSOLINO

Al comma 4, dopo le parole: "della legge 11 gennaio 1979, n. 12" inserire le seguenti: "e gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152."

2.24

MUSOLINO

Al comma 4, dopo le parole: "nell'ambito della circolare congiunta di cui al comma 1 del presente articolo" aggiungere le seguenti: ", cui si rimanda anche per la determinazione dei criteri di valutazione della capacità economica rispetto al numero dei lavoratori richiesti tramite organizzazioni datoriali di categoria, con particolare riferimento alla normativa fiscale delle aziende del settore primario, nonché del valore di eventuali aiuti comunitari percepiti."

2.25

MAIORINO, CATALDI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ove tale numero di richieste sia congruo rispetto a quanto stabilito nella circolare medesima".

2.26

MAIORINO, CATALDI

Sostituire i commi 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

"5. Per l'anno 2025, al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di manodopera nel territorio dello Stato, di contrastare efficacemente il fenomeno del caporalato, di potenziare la produzione agroalimentare interna sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 100.000 unità per ciascuno dei due predetti settori.

6. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi di cui al comma 2, entro il limite massimo ivi indicato, decorrono dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

2.27

NATURALE, MAIORINO, CATALDI

Al comma 5, dopo le parole: "27 settembre 2023" inserire le seguenti: "aumentate entro la quota massima di 100.000 unità e sono".

2.28

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) per il settore agricolo, in misura pari al settanta per cento dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in misura pari al trenta per cento, dalle ore 9,00 del giorno 1 ottobre 2025".

2.202

LOMBARDO, CALENDIA

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) per il settore agricolo, in misura pari al settanta per cento dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in misura pari al trenta per cento, dalle ore 9,00 del giorno 1 ottobre 2025;»

2.29

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-bis) per le PMI del settore manifatturiero, in misura pari al settanta per cento dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in misura pari al trenta per cento, dalle ore 9,00 del giorno 1 ottobre 2025".

2.30

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 7, sostituire le parole: "7 febbraio 2025" con le seguenti: "7 marzo 2025".

2.31

MUSOLINO

Al comma 7 sostituire le parole "7 febbraio 2025" con le seguenti "7 marzo 2025".

2.32

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 7-bis le parole: "fino al 40 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 50 per cento".

2.33

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 7-bis le parole: "nonché fino al 40 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nonché fino al 50".

2.34

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 8, sostituire le parole: "110.000" con le seguenti: "numero massimo di 150.000", le parole: "47.000" con le seguenti: "57.000" e le parole: "37.000" con le seguenti: "47.000".

2.35

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. I Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale adottano le misure organizzative utili e necessarie ad assicurare l'interoperabilità delle relative banche dati delle quali sono, rispettivamente, in possesso, al fine di sostenere l'accelerazione degli *iter* amministrativi e procedurali nonché la garanzia della sicurezza in ordine alle procedure di rilascio dei visti e dei nulla osta per l'ingresso di lavoratori stranieri, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3;"

2.36

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Ai fini di consentire l'emersione del lavoro e del soggiorno irregolare per contrastare le pratiche abusive di reclutamento, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, la persona che si trova in condizione di irregolarità e già presente nel territorio nazionale, può attivare la procedura di regolarizzazione senza il vincolo dell'istanza prodotta dal datore di lavoro. La procedura di emersione con l'attivazione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è consentita anche alla persona che si trova senza un lavoro."

2.37

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Al fine di sanare la condizione lavorativa e di soggiorno della persona che si trova senza titolo di soggiorno o in assenza di un valido titolo di soggiorno i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall' articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tuttora in corso. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'11 ottobre 2024 ovvero devono

aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione del datore di lavoro e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato."

2.38

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2025, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 11 ottobre 2024. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici."

2.39

MUSOLINO

Sopprimere il comma 8-bis.

2.40

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente: "8-ter. Al fine di sanare la condizione lavorativa e di soggiorno della persona che si trova senza titolo di soggiorno o in assenza di un valido titolo di soggiorno i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tuttora in corso. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'11 ottobre 2024 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione del datore di lavoro e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato."

2.41

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

"8-ter. I cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2025, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'11 ottobre 2024, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici."

2.42

GIORGIS, VALENTE, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente: "8-ter. Ai fini di consentire l'emersione del lavoro e del soggiorno irregolare per contrastare le pratiche abusive di reclutamento, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, la persona che si trova in condizione di irregolarità e già presente nel territorio nazionale, può attivare la procedura di regolarizzazione senza il vincolo dell'istanza prodotta dal datore di lavoro. La procedura di emersione con l'attivazione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è consentita anche alla persona che si trova senza un lavoro."

2.43

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Dopo il comma 8-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:

"8-ter. Al fine di sanare la condizione lavorativa e di soggiorno della persona che si trova senza titolo di soggiorno o in assenza di un valido titolo di soggiorno i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tuttora in corso. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'11 ottobre 2024 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione del datore di lavoro e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di

lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

8-quater. Al fine di consentire l'emersione del lavoro e del soggiorno irregolare per contrastare le pratiche abusive di reclutamento, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, la persona che si trova in condizione di irregolarità e già presente nel territorio nazionale, può attivare la procedura di regolarizzazione senza il vincolo dell'istanza prodotta dal datore di lavoro. La procedura di emersione con l'attivazione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è consentita anche alla persona che si trova senza un lavoro.

8-quinquies. I cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2025, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'11 ottobre 2024, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
- b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici."

2.0.1

NATURALE, MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti a tutela dei lavoratori sottoposti a stress termico)

1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del comparto agroalimentare e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca, di allevamento, di manutenzione del verde, di macellazione delle carni, di produzione conserviera ed alimentare, è prevista una deroga ai contratti collettivi di settore per quanto concerne la distribuzione dell'orario di

lavoro giornaliero, attraverso una differente modulazione dell'inizio e del termine della prestazione lavorativa, coerente con le condizioni microclimatiche.

2. La deroga di cui al comma 1 è stabilita mediante accordo fra istituzioni centrali e territoriali e organizzazioni sindacali datoriali e sindacali maggiormente rappresentative del settore."

Art. 2-bis

2-bis.1

MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

2-bis.2

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: "Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028" con le seguenti: "Fino al 30 giugno dell'anno 2026";

b) alla lettera b), sostituire le parole: i trienni 2023-2025 e 2026-2028 con le seguenti: l'anno 2025 e fino al 30 giugno 2026.

2-bis.3

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: "Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028" con le seguenti: "Fino al 31 marzo dell'anno 2026";

b) alla lettera b), sostituire le parole: "i trienni 2023-2025 e 2026-2028" con le seguenti: "l'anno 2025 e fino al 31 marzo dell'anno 2026".

2-bis.4

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: "Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028" con le seguenti: "Fino al termine dell'anno 2025";

b) alla lettera b), sostituire le parole: "i trienni 2023-2025 e 2026-2028" con le seguenti: "l'anno 2025".

2-bis.5

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: "Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028" con le seguenti: "per gli anni 2025 e 2026";

b) alla lettera b), sostituire le parole: "i trienni 2023-2025 e 2026-2028" con le seguenti: "l'anno 2025 e l'anno 2026".

2-bis.0.1

MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 2-ter

(Disposizioni volte a promuovere il regolare soggiorno del cittadino straniero presente nel territorio dello Stato)

1. In via sperimentale nel triennio 2025-2028, al fine di promuovere il regolare soggiorno dello straniero presente nel territorio dello Stato, nel periodo e con le procedure di cui all'articolo 2, i datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri di Paesi non appartenenti all'Unione europea, presenti nel territorio nazionale, in possesso di un permesso di soggiorno scaduto o non rinnovato, che nel corso dei cinque anni precedenti, abbiano usufruito di permesso di soggiorno che consentiva l'accesso al lavoro, o di un permesso per motivi di studio, o che siano in possesso, al momento della presentazione dell'istanza, di un regolare permesso di soggiorno che non consente la conversione in motivi di lavoro.

2. Le istanze di cui al comma 1 sono ammesse, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, entro un numero massimo di 50.000 unità lavorative su base annuale."

Art. 3

3.1

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Sopprimere l'articolo.

3.200

LOMBARDO, CALENDÀ

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "può essere rilasciato" aggiungere le seguenti: ", entro trenta giorni,";

b) al comma 2, dopo le parole: "conferma espressa" aggiungere le seguenti: ", entro trenta giorni,"

3.2

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Sopprimere il comma 3.

3.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3, dopo le parole: "e della cooperazione internazionale" aggiungere" e in conformità con le norme dell'Unione Europea e del diritto internazionale".

3.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3, dopo le parole: "e della cooperazione internazionale" aggiungere le seguenti: " e in conformità con le norme dell'Unione Europea".

3.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3, sopprimere le parole: "Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano

alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka".

3.6

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka" con le seguenti: "del Pakistan".

Art. 4

4.1

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere il comma 3.

4.2

MAIORINO, CATALDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Per la realizzazione del programma relativo all'istituzione di corsi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine o di permanenza ai fini dell'ingresso nel nostro Paese di lavoratori stranieri, per l'incremento del numero dei predetti corsi e dei relativi posti è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025.";

b) al comma 4:

1) all'alinea, sostituire la parola: "10.529.736" con la seguente: "40.529.736";

2) alla lettera c), sostituire la parola: "10.529.736" con la seguente: "40.529.736".

4.3

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole: "di polizia";*

b) *dopo le parole: "rotte migratorie," inserire le seguenti: "ai fini dell'apertura di canali di ingresso regolari anche per ricerca di lavoro nonché di corsi di formazione professionale e civico-linguistica a essa eventualmente propedeutici,".*

4.4

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, dopo le parole: "d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri," inserire le seguenti: "previa acquisizione degli atti di indirizzo espressi, secondo i rispettivi regolamenti, dai competenti organi parlamentari delle Camere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione del documento,".

4.5

MAIORINO, CATALDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: "35 milioni di euro" con le seguenti: "1 milione di euro";*

b) *al comma 4:*

1. *alinea, sostituire le parole: "40 milioni" con le seguenti: "6 milioni";*

2. *alla lettera b-bis), sostituire le parole: "20 milioni" con le seguenti: "6 milioni" e sostituire le parole: "mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178"*

con le seguenti: "mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 21 febbraio 2024, n. 14".

4.6

MAIORINO, CATALDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: "35 milioni di euro" con le seguenti: "1 milione di euro";

b) al comma 4:

1. alinea, sostituire le parole: "40 milioni" con le seguenti: "7 milioni";

2. alla lettera b-bis), sostituire le parole: "20 milioni" con le seguenti: "7 milioni" e sostituire le parole: "mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" con le seguenti: "mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 21 febbraio 2024, n. 14".

4.7

MAIORINO, CATALDI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: "per l'anno 2024" inserire le seguenti: "e quanto a euro 10.529.736 per l'anno 2025,";

b) sopprimere la lettera c).

4.8

MAIORINO, CATALDI

Al comma 4, lettera b-bis, sostituire le parole: "mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" con le seguenti: "mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 21 febbraio 2024, n. 14".

4.9

MAIORINO, CATALDI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: "mediante l'indizione di apposite procedure" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici fino a esaurimento e, nel caso di un numero di candidati insufficienti, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami. Al fine di riconoscere e non disperdere le professionalità acquisite, costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio presso la medesima amministrazione per un periodo, anche non consecutivo, non inferiore ad un anno, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione".

4.0.1

MUSOLINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione del Fondo per l'ingresso legale e sicuro di manodopera straniera)

1. Al fine di favorire l'ingresso legale e sicuro di manodopera straniera viene istituito un fondo di 5 milioni di euro a beneficio degli enti che presentino programmi di formazione professionale e civico-linguistica previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Con decreto del Ministero del lavoro, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinate le modalità di accesso al fondo di cui al comma precedente.».

4.0.2

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure di semplificazione per le procedure di apertura di conti di pagamento con caratteristiche base o carte prepagate con codice iban per i lavoratori stranieri)

1. Per consentire l'erogazione della retribuzione o degli emolumenti, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nelle more del rilascio del permesso di soggiorno elettronico per lavoro subordinato o autonomo, il lavoratore straniero ha diritto all'apertura di un conto base di cui all'articolo 126-*noviesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, o all'attivazione di una carta prepagata con codice Iban, presentando presso le banche o la società Poste italiane S.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati, un documento di identità in corso di validità, internazionalmente riconosciuto, senza la necessità di traduzioni giurate, il proprio codice fiscale provvisorio o definitivo e copia del nulla osta al lavoro o della ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno.».

Art. 5

5.1

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *alla lettera d), sopprimere il numero 2).*

5.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c) capoverso "Art. 18-ter.", comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero nel territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero nel territorio nazionale" aggiungere le seguenti: "ovvero mediante la denuncia del lavoratore" e sostituire le parole: "e questi contribuisca utilmente" con: "coopera".

5.3

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-ter», comma 1, sopprimere le parole: "e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili."

5.4

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-ter», comma 1, sostituire le parole: "e questi contribuisca utilmente" con le seguenti: "ovvero mediante la denuncia del lavoratore e questi cooperi".

5.5

GIORGIS, MELONI, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-ter», comma 1, sopprimere la parola: "utilmente".

5.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, le parole: "ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia." sono soppresse.

5.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, le parole: "ha la durata di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ha la durata di dodici mesi".

5.8

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-ter», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "ventiquattro mesi".

5.9

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-ter», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "diciotto mesi".

5.10

MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-ter», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "dodici mesi".

5.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso «Art. 18-ter.», comma 4, sopprimere le parole: ", o comunque accertata dal questore,".

5.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 18-ter» comma 5, le parole:", anche con sentenza non definitiva, compresa" sono sostituite dalle seguenti: "definitiva, salvo".

5.13

GIORGIS, MELONI, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) all'articolo 19:

1) al comma 1.1 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»;

2) al comma 1.2:

2.1) al primo periodo, le parole: «, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» sono soppresse;

2.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale»;

3) al comma 2, lettera *d*-bis):

3.1) al primo periodo, le parole: «condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine» sono sostituite dalle seguenti: «gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie»;

3.2) al secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».

5.14

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), sopprimere il numero 2);

b) dopo il comma, inserire il seguente:

*"1-bis. Alla fattispecie di cui ai commi 12-*quater*, 12-*quinquies* e 12-*sexies* dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 si applicano le misure di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 18-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal presente articolo, nonché le misure di cui agli articoli 6, 8 e 9 del presente decreto."*

ORDINE DEL GIORNO

G5.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante "Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali",

premesso che

il provvedimento in esame al capo I introduce ennesime modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori stranieri, ma il maggior ostacolo all'immigrazione regolare in Italia continua ad essere costituito dalla Legge n. 189/2002 cosiddetta Legge Bossi-Fini, istitutiva, tra l'altro, del reato di clandestinità;

la previsione dell'ingresso regolare in Italia solo a chi ha già una offerta o un contratto di lavoro finisce per creare e favorire la clandestinità, anziché contrastarla.

ad oggi, l'ingresso e il soggiorno nel nostro Paese ai cittadini extra-Ue, al netto del visto turistico, è consentito soltanto a coloro che sono già in possesso di una offerta o di contratto di lavoro ed esclusivamente nell'ambito delle quote e dei settori lavorativi identificati dal decreto flussi; una sorta di sistema "a chiamata" attraverso la quale il datore di lavoro deve far arrivare dall'estero il lavoratore o la lavoratrice stranieri già con un impegno all'assunzione, inoltre il datore di lavoro può "chiamare" un lavoratore o lavoratrice dall'estero solo nei brevi archi temporali fissati annualmente dal decreto flussi, e deve impiegarlo esclusivamente nei settori lavorativi indicati dal decreto, e non in base ai concreti bisogni dell'azienda.

un datore di lavoro, paradossalmente, non può assumere una persona già presente in Italia ma privo di permesso di soggiorno, con cui magari ha già un rapporto di conoscenza o che ritiene idonea per una specifica mansione, così da permetterle di essere regolarizzata;

anche gli interventi fatti negli ultimi anni con i decreti flussi, che pure hanno aumentato la consistenza delle quote, sono risultati insufficienti a modificare e migliorare l'attuale meccanismo, tortuoso e inefficace, previsto dalla Legge Bossi-Fini;

a distanza di 22 anni dall'introduzione della Bossi-Fini, i cui limiti sono ormai sotto gli occhi di tutti, si può certamente affermare che lo strumento dei "decreti flussi" che ipotizzerebbero l'assunzione dello straniero nel suo Stato d'origine senza averlo mai prima incontrato risulti una finta soluzione e non può continuare a rappresentare l'unico strumento, insieme alle sanatorie che di volta in volta vengono adottate, che consenta ai lavoratori immigrati di potersi regolarizzare, non evitando, comunque, il rischio della clandestinità a seguito della perdita del posto di lavoro;

è ormai evidente il circolo vizioso che il meccanismo della Bossa-Fini innesca, ancorando il rinnovo del permesso di soggiorno alla sussistenza del posto di lavoro, perdendosi il posto di lavoro, si perde anche il permesso di soggiorno e, senza il permesso di soggiorno, non si può trovare un lavoro regolare, finendo con l'alimentare il caporalato, il lavoro nero, lo sfruttamento quando non la criminalità, anche organizzata, una legge che non è in grado di soddisfare le richieste del mondo produttivo e continua a creare e alimentare irregolarità.

occorre sottolineare come si prosegua in un approccio esclusivamente securitario al fenomeno migratorio quando occorrerebbe riaprire i canali regolari per l'ingresso nel nostro Paese invece di reprimere l'immigrazione

qualificata come "clandestina" solo perché all'arrivo in Italia manca ancora un contratto di lavoro senza il quale non può ottenersi il permesso di soggiorno;

il moltiplicarsi delle morti in mare, degli incidenti sul lavoro, delle condizioni di degrado in cui sono sospinti gli irregolari impongono una rapida riforma della disciplina dell'ingresso in Italia di persone e lavoratori stranieri partendo dall'abolizione della Legge Bossi-Fini;

l'uccisione di Satnam Singh, lasciato morire dopo un incidente sul lavoro nell'Agro pontino, continua a interrogare le nostre coscienze e la sua inaccettabile morte aveva scosso fortemente l'opinione pubblica, ma quest'estate, come ogni estate, ci sono state altre morti di lavoratori, nei campi e non solo, che purtroppo non hanno avuto la stessa eco. Dalvir Singh morto il 16 agosto nelle campagne di Latina e un altro presunto omicidio, quello di Rajwinder Sodhu Singh accaduto a maggio, sono vittime di un sistema di produzione e di massimizzazione del profitto che non tiene in nessuna considerazione la vita umana, accade nei campi agricoli, nelle fabbriche, nelle attività artigianali e nei servizi, non solo al Centro sud ma anche al Nord, le cronache raccontano della presenza di lavoro nero, caporalato, catene di subappalti con aziende che non rispettano i diritti dei lavoratori, così come anche nella filiera dei grandi marchi di moda vi è lavoro sfruttato e sottopagato prevalentemente ai danni di persone migranti;

vi è ormai una diffusa consapevolezza degli ostacoli che la Legge Bossi-Fini crea allo sviluppo economico, culturale e della sicurezza in Italia e anche in riferimento al dibattito che si è sviluppato in questi mesi sulla necessità dell'introduzione dello *ius Scholae*, indispensabile minimo sindacale per tutelare i diritti di un milione di italiani senza cittadinanza, occorre evidenziare la sostanziale incompatibilità tra questo e la Legge Bossi-Fini perché, di fatto, non è sufficiente che l'art. 45 del D.P.R. 394/1999 consenta al minore irregolare di essere iscritto ad una scuola italiana o proseguire gli studi "con riserva", perché l'irregolarità della permanenza in Italia dei genitori incide sulla possibilità di avere una casa, mezzi di sostentamento, un lavoro e uno stipendio regolari, tutti elementi essenziali alla frequentazione scolastica e alla qualità della vita;

risulta dunque ormai indispensabile modificare il sistema d'ingresso per lavoro aprendo nuovi canali diversificati e più flessibili che, da un lato, rispondano alle esigenze produttive effettive del nostro paese e dall'altro siano facilmente accessibili da lavoratori e lavoratrici dei paesi terzi, in modo da evitare che rischino le proprie vite affidandosi ai trafficanti di esseri umani, la possibilità per un datore di lavoro di chiamare dall'estero una persona proveniente da un paese terzo con un impegno di assunzione dovrebbe permanere senza il limite delle quote annuali stabilite dal decreto flussi e senza finestre temporali predefinite né limiti ai settori economici così che il datore di lavoro possa assumere un lavoratore o lavoratrice dall'estero in qualsiasi momento e in base agli specifici bisogni della sua attività, così come occorre favorire la regolarizzazione e la partecipazione attiva delle persone straniere residenti in Italia, già presenti e radicate ma prive di permesso di soggiorno, per arresta-

re la creazione di nuova irregolarità e contrastare sfruttamento e marginalità sociale introducendo nuovi canali di regolarizzazione come la previsione di un meccanismo ordinario e permanente di regolarizzazione per lavoratori o lavoratrici senza un titolo di soggiorno presenti sul territorio italiano a fronte di un contratto di lavoro che dia diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per attività lavorativa;

un ulteriore canale di regolarizzazione per la persona straniera non comunitaria senza permesso di soggiorno già presente in Italia, potrebbe essere rappresentato dal 'radicamento sociale', dimostrando di essere radicata nel territorio e nel tessuto civile e sociale del Paese, sul modello dell'"arraigo social" spagnolo, tale radicamento dello straniero può dedursi da elementi quali la sussistenza di legami familiari o affettivi del richiedente nel territorio italiano, la durata della permanenza, anche irregolare, sul territorio nazionale, la conoscenza della lingua italiana, l'inserimento sociale e lavorativo;

impegna il Governo:

a prevedere il superamento in tempi rapidi della Legge n. 189/2002 cd. Bossi-Fini attraverso l'introduzione di nuovi canali di ingresso diversificati e più flessibili che, da un lato, rispondano alle esigenze produttive effettive del nostro paese e dall'altro siano facilmente accessibili da lavoratori e lavoratrici dei paesi terzi, in modo da evitare che rischino le proprie vite affidandosi ai trafficanti di esseri umani;

a prevedere la possibilità per un datore di lavoro di chiamare dall'estero una persona proveniente da un paese terzo con un impegno di assunzione senza limiti di quote annuali stabilite dal decreto flussi e senza finestre temporali predefinite, né limiti ai settori economici, così che il datore di lavoro possa assumere un lavoratore o lavoratrice dall'estero in qualsiasi momento e in base agli specifici bisogni della sua attività;

a favorire la regolarizzazione e la partecipazione attiva delle persone straniere residenti in Italia, già presenti e radicate ma rimaste senza documenti di soggiorno, per arrestare la creazione di nuova irregolarità e contrastare sfruttamento e marginalità sociale introducendo nuovi canali di regolarizzazione, come la previsione di un meccanismo ordinario e permanente di regolarizzazione per lavoratori o lavoratrici senza un titolo di soggiorno presenti sul territorio italiano, a fronte di un contratto di lavoro che dia diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per svolgere l'attività lavorativa;

a introdurre un ulteriore canale di regolarizzazione per la persona straniera non comunitaria senza documenti già presente in Italia basato sull'accertamento del 'radicamento sociale' della persona straniera nel territorio e nel tessuto civile e sociale del Paese, sul modello dell'"arraigo social" spagnolo.

EMENDAMENTI

5.0.200

LOMBARDO, CALEDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Emersione dei rapporti di lavoro)

1. Al fine di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima del 31 dicembre 2024 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'31 dicembre 2024.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 30 giugno 2024, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di dodici mesi dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'31 dicembre 2024 senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 30 giugno 2024, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa.

5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° febbraio 2025 al 1° febbraio 2026, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:

a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 16 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza.

7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfetario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato. È inoltre previsto

il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti

dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale.

13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, anche per mancata presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.

14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di la-

voro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata da un terzo alla metà.

15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° febbraio al 30 settembre 2025, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-*bis* e 4-*ter* della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.

17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui

al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7.

20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'art. 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

21. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.»

Art. 6

6.1

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) primo periodo, sostituire le parole: "può essere ammesso" con le seguenti: "è ammesso";

b) al secondo periodo sostituire le parole: "180.000 euro" con le seguenti: "7 milioni di euro";

c) sostituire il terzo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri si provvede corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.".

6.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il comma 5 è soppresso.

Art. 7

7.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a) le parole: "non colposo" sono sostituite dalle seguenti: "doloso".

Art. 9

9.1

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili,".

Art. 10

10.0.1

CATALDI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Protezione sanitaria speciale)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 2, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*d-bis*) degli stranieri che versano in condizioni psicofisiche derivanti da patologie gravi o a rischio di aggravamento se non trattate adeguatamente, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante anche se potenziale pregiudizio alla salute degli stessi. In tali ipotesi, il questore rilascia d'ufficio un permesso di soggiorno per cure mediche, per un tempo pari a quello attestato dalla certificazione sanitaria, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»;

b) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo straniero che intenda ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore da questi scelto ottengono uno specifico visto di ingres-

so ed il relativo permesso di soggiorno per protezione sanitaria. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione di una struttura sanitaria di qualsiasi paese che indichi la problematica, il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento. Tali informazioni sono trasmesse ad una struttura sanitaria pubblica italiana prescelta che confermerà, anche con rettifiche o richieste di integrazione, tali informazioni. In caso di esito positivo, è necessario attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. In caso di patologia grave o soggetta ad aggravamento, per lo straniero in situazione di indigenza si prescinde dal deposito e dalla disponibilità di vitto ed alloggio, richiedendo il pagamento, attraverso accordi bilaterali, da stipularsi antecedentemente con lo Stato di provenienza dello straniero. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.»».

Art. 11

011.1

MAIORINO, CATALDI

All'articolo, premettere il seguente:

"Art. 011

(Abrogazione della legge 21 febbraio 2024, n. 14)

1. Nelle more della revisione della disciplina in materia di asilo e immigrazione nonché in tema di gestione dei flussi migratori, ivi compresa la definizione delle misure concernenti l'ingresso regolare di stranieri per motivi di lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la legge 21 febbraio 2024, n. 14, è abrogata."

11.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

11.2

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere l'articolo.

11.3

GIORGIS, MELONI, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Sopprimere l'articolo.

11.4

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.5

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, la lettera a) è soppressa.

11.7

MUSOLINO

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e b-bis).

11.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.9

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.200

LOMBARDO, CALENDIA

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

11.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) capoverso "2-quater" l'ultimo capoverso è soppresso.

11.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) capoverso "2-quater" le parole: "salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato" sono soppresse.

11.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) capoverso "2-quater" le parole: "euro 10.000 a euro 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 500 a euro 1.000".

11.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) capoverso "2-quater", il secondo periodo è soppresso.

11.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) capoverso "2-quater" le parole: "da trenta a sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sette a quindici giorni".

11.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) capoverso "2-quater" le parole: "Il prefetto, nei cinque giorni successivi," sono sostituite dalle seguenti: "Il prefetto, su disposizione dell'autorità giudiziaria competente".

11.16

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).

11.17

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, sostituire la lettera b-bis), con la seguente:

«b-bis) al comma 2-sexies, l'ultimo periodo è soppresso».

11.18

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b-bis), il numero 1) è soppresso.

11.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b-bis) il numero 2) è soppresso.

11.20

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: ", nel quinquennio precedente," con le seguenti: "nell'anno precedente".

11.21

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: ", nel quinquennio precedente," con le seguenti: "nel semestre precedente".

11.22

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, la lettera c) è soppressa.

11.23

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

11.24

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, la lettera d) è soppressa.

11.25

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera d) il capoverso 2-sexiedecies è soppresso.

11.26

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera d), capoverso «2-octies», dopo le parole: "Stati costieri" inserire la seguente: "europei".

11.27

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera d), capoverso «2-novies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il pieno rispetto della Convenzione relativa

allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea."

11.28

GIORGIS, VALENTE, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera d), capoverso «2-decies», sostituire le parole: "2.000 a euro 10.000" con le seguenti: "1.000 a euro 3.000".

11.29

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera d), capoverso «2-quaterdecies», sostituire le parole: "entro dieci giorni" con le seguenti: "entro venti giorni".

11.30

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera d), capoverso «2-quaterdecies», sostituire le parole: "entro dieci giorni" con le seguenti: "entro venti giorni".

11.31

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera d) capoverso "2-sexiesdecies", le parole: "e l'agente accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare" sono sostituite dalle seguenti: "su richiesta dell'autorità competente".

ORDINE DEL GIORNO

G11.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante "Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali",

premesso che:

il decreto-legge, in molte delle sue norme, si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale;

le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

a nulla sono valse in questi ultimi mesi le parole chiare e ripetute del Presidente della Repubblica nell'affermare che: "la storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni gli italiani partiti per l'estero tra l'unità d'Italia e il secolo scorso. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all'estero";

particolarmente preoccupanti, sotto il profilo costituzionale sono le disposizioni contenute al Capo III del decreto-legge, in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale iniziando dalle disposizioni dell'articolo 11, che novella le disposizioni in materia di limitazione e divieto di transito e sosta delle navi nel mare territoriale, chiaro qui è il riferimento alle imbarcazioni delle ONG che nel mediterraneo operano al solo fine di salvare vite umane, penalizzandole nel loro diritto a difendere (articolo 24 della costituzione, primo comma, tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi) e si introduce una riduzione significativa dei termini di impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo della nave. Nello specifico viene ridotto da 60 a 10 giorni il termine entro il quale può essere impugnato davanti al prefetto il provvedimento di fermo amministrativo della nave. Questa disposizione rischia concretamente di violare l'articolo 24 della Costituzione. In ogni caso bisogna sempre ricordare che chi interviene in operazioni di salvataggio e/o soccorso in mare risponde all'obbligo etico e morale di civiltà millenaria, nonché all'obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio come l'articolo 98

della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689, dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960 e resa esecutiva in Italia con la legge 22 giugno 1980, n. 313 e del Codice della navigazione con gli articoli 1113 e 1158;

L'articolo 12 disciplina, ai fini dell'identificazione dei migranti, l'accesso ai dispositivi elettronici e digitali. L'ispezione è disposta dal questore, senza autorizzazione della magistratura, e consiste nell'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle schede elettroniche e digitali in possesso dello straniero, anche minore non accompagnato o richiedenti la protezione internazionale, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. Si intendono pertanto tutti quegli strumenti quali ad esempio, cellulari, palmari, smartphone, tablet, notebook, lettori MP3 ect. Il verbale è poi trasmesso, per la convalida, entro 48 ore al giudice di pace che decide con provvedimento motivato entro le successive quarantotto ore. Le norme si applicano anche agli stranieri "detenuti" nei CPR per impossibilità di eseguire l'espulsione o il respingimento alla frontiera. Tutto ciò in palese violazione della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, sancito dalla Carta costituzionale all'articolo 15, il quale aggiunge che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge. Valga qui ricordare anche il disposto del comma 2 dell'articolo 13 della Costituzione che recita "Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge";

basterebbe ricordare la recente sentenza n. 170 del 2023, dove la Corte costituzionale afferma: "in linea di generale, che lo scambio di messaggi elettronici - e-mail, SMS, WhatsApp e simili - rappresenti, di per sé, una forma di corrispondenza agli effetti degli artt. 15 e 68, terzo comma, Costituzione. Pertanto, la garanzia prevista dall'articolo 15 della Costituzione si estende "ad ogni strumento che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale (sentenza n. 20 del 2017);

inoltre, la sentenza n. 170, richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha ricondotto alla nozione di "corrispondenza", contenuta nell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani, i messaggi di posta elettronica e la messaggistica istantanea inviata e ricevuta (Corte EDU, grande camera, sentenza 5 settembre 2017, sentenza 3 aprile 2007, sentenza 17 dicembre 2020);

indirizzo già consolidato dalla Corte di cassazione che ha affermato che i messaggi di posta elettronica, SMS e WhatsApp, già ricevuti e memorizzati nei supporti elettronici del mittente o del destinatario, hanno natura di documenti ai sensi dell'articolo 234 del codice penale. La loro acquisizione non soggiace "né alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni ex

art. 266-*bis* cpp, né a quella del sequestro di corrispondenza ex art. 254 cpp. Successivamente, la Corte di cassazione sentenza n. 25549/2024, richiamando espressamente la sentenza n. 170, ha affermato che: "va necessariamente abbandonato l'orientamento secondo cui i messaggi WhatsApp devono considerarsi alla stregua di documenti". Conseguentemente l'eventuale sequestro della corrispondenza deve avvenire solo su disposizione ovvero sotto controllo dell'Autorità giudiziaria, in ossequio alle garanzie di cui all'articolo 15 della Costituzione;

impegna il Governo:

in ottemperanza ai dettati costituzionali e agli orientamenti della Corte europea, ad adottare tutti provvedimenti necessari affinché l'eventuale sequestro della corrispondenza debba avvenire solo ed esclusivamente su disposizione dell'autorità giudiziaria competente o alla presenza di un avvocato nominato dal migrante.

EMENDAMENTI

Art. 12

12.1

MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

12.2

MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Sopprimere l'articolo.

12.3

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere l'articolo.

12.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

12.5

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. All'articolo 11 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 1, dopo le parole: «richiedente asilo ha l'obbligo» sono inserite le seguenti: «di cooperare con le autorità di cui all'articolo 3 ai fini dell'accertamento dell'identità e della cittadinanza»."

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: "nonché al Paese o ai Paesi in cui ha soggiornato in precedenza, consentendo, se necessario, l'accesso ai dispositivi elettronici mobili in suo possesso".

12.6

MUSOLINO

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le parole da: «e di esibire o produrre» fino a: «o digitali in suo possesso.»;

al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis.» sopprimere le parole da: «e di esibire o produrre» fino alla fine del periodo. Conseguentemente, sopprimere il capoverso «2-ter.»;

al comma 2, lettera b), capoverso «1.2.» sopprimere le parole da: «, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso

ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso» *fino alla fine del periodo*;

sopprimere il comma 3.

12.200

LOMBARDO, CALENDÀ

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: "nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato";

b) dopo le parole: "e alla cittadinanza" aggiungere le seguenti: ", nel rispetto delle garanzie e dei principi sanciti dalla Costituzione".

c) dopo le parole: "in suo possesso" aggiungere le seguenti: ", solamente ove tale scopo non possa essere raggiunto con mezzi alternativi"

Conseguentemente:

1) al comma 2, lettera a), capoverso comma "2-bis", sopprimere le seguenti parole: "nonché ai paesi in cui ha soggiornato o è transitato";

2) al comma 2, lettera b), capoverso comma "1.2.", sopprimere le seguenti parole: "nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato"

3) al comma 3, lettera c), capoverso comma "3.1" sopprimere le seguenti parole: "nonché ai Paesi in cui il minore ha soggiornato o è transitato"

12.7

MAIORINO, CATALDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* ", consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, e";

b) *al comma 2:*

1) *alla lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole:* "consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti

elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso";

2) *alla lettera a), capoverso «2-ter», primo periodo, sostituire le parole da: "può disporre" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "può disporre l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2-bis, previa autorizzazione scritta del tribunale competente per territorio";*

3) *alla lettera b), capoverso «1.2», primo periodo, sopprimere le parole: "consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso";*

c) al comma 3, sopprimere la lettera c).

12.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, le parole: "consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso," sono soppresse.

12.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, le parole: "consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso," sono sostituite dalle seguenti: "permettendo, se lo ritiene opportuno per acquisire i predetti elementi, e"

12.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: "è transitato, consentendo" sono aggiunte: "se lo ritiene opportuno".

12.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, le parole: "l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso," sono soppresse.

12.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il comma 2 è soppreso.

12.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il comma 2 è soppreso.

12.14

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole da: "nonché ai Paesi in cui ha soggiornato" fino alla fine del periodo.

12.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, lettera a) capoverso "2-bis" le parole: "consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso," sono soppresse.

12.16

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, lettera a) capoverso "2-bis", le parole: "consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso," sono sostituite dalle seguenti: "permettendo, se lo ritiene opportuno per acquisire i predetti elementi, e"

12.17

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, lettera a) capoverso "2-bis" dopo le parole: "è transitato, consentendo" sono aggiunte le seguenti: "se lo ritiene opportuno".

12.18

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, lettera a) capoverso "2-bis" le parole: "l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso," sono soppresse.

12.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, capoverso "2-ter" le parole: "il questore", sono sostituite da: "il magistrato".

Conseguentemente le parole: ", che dà atto anche delle disposizioni del questore", sono soppresse.

12.20

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, capoverso "2-ter" le parole: "il questore", sono sostituite da: "l'autorità competente".

Conseguentemente le parole: ", che dà atto anche delle disposizioni del questore", sono soppresse.

12.21

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, capoverso "2-ter" le parole: ", nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali" sono soppresse.

12.22

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 2, lettera a), capoverso «2-ter», primo periodo, sopprimere le parole: ", nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali".

12.23

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 2, lettera a), capoverso «2-ter», primo periodo, dopo le parole: "in caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui al comma 2-bis, aggiungere le seguenti: e previa autorizzazione del giudice di pace territorialmente competente,".

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), capoverso «2-ter», sostituire il quarto periodo, con il seguente: "Il verbale delle operazioni compiute, che dà atto anche delle disposizioni del questore, indica le finalità, i criteri e le modalità dell'accesso, i dati controllati e l'esito delle operazioni, riporta le eventuali dichiarazioni rese dall'interessato e, unitamente alla eventuale documentazione fotografica allegata, è trasmesso al giudice di pace territorialmente competente, al termine delle operazioni. Nei soli casi di urgenza il questore può disporre l'accesso immediato ai dispositivi elettronici, ed entro il termine di quarantotto ore dall'avvio delle operazioni deve inviare il verbale unitamente alla eventuale documentazione fotografica allegata, al giudice

di pace territorialmente competente che, entro le successive quarantotto ore, decide sulla convalida con provvedimento motivato."

12.24

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, capoverso "2-ter" dopo le parole: "di un mediatore culturale", sono aggiunte le seguenti: "e del suo avvocato".

12.25

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, capoverso "2-ter" dopo le parole: "di un mediatore culturale", sono aggiunte le seguenti: "e di un avvocato".

12.26

PARRINI, GIORGIS, VALENTE, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 2, lettera a), capoverso «2-ter», secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ", nonché ai contenuti video o fotografici diversi da quelli relativi ai documenti identificativi dell'interessato o dalla documentazione inerente ai Paesi di transito".

12.27

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, capoverso "2-ter" le parole: ", che dà atto anche delle disposizioni del questore", sono soppresse.

12.28

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, la lettera b) è soppressa.

12.29

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 2, lettera b), capoverso «1.2», primo periodo, sopprimere le parole da: "nonché ai Paesi in cui ha soggiornato" fino alla fine del periodo.

12.30

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: "consentendo," aggiungere: "se lo ritiene opportuno".

12.31

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, lettera b) le parole: "l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso" sono soppresse.

12.32

MUSOLINO

Sopprimere il comma 3.

12.33

GIORGIS, PARRINI, VALENTE, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

12.34

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3, la lettera c) è soppressa.

12.35

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 3, alla lettera c) dopo le parole: "è consentito" aggiungere: ",
previo autorizzazione motivata del giudice di pace".*

Conseguentemente il secondo periodo è soppresso.

12.36

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 3, lettera c), capoverso «3.1», primo periodo, aggiungere, in
fine, le parole: "previa autorizzazione del tribunale per i minorenni compe-
tente per territorio ai fini della misure precauzionali adeguate da attuare, nel
rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di proporzionalità, adeguatezza,
necessità e non discriminazione".*

12.37

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 3, alla lettera c) dopo le parole: "i poteri tutelari" aggiungere:
"o avvocato".*

Art. 12-bis

12-bis.1

MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

12-bis.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

12-bis.200

LOMBARDO, CALEDA

Sopprimere l'articolo

12-bis.3

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12-bis.4

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con il seguente: "a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalle norme europee e dai commi 2 e 3 e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dagli enti indicati al comma 4, sono considerati Paesi di origine sicuri gli Stati indicati in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

emanato di concerto coi Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato alla Commissione europea.»".

12-bis.5

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso, sostituire le parole: "In applicazione" con le seguenti: "In sede di prima applicazione";

b) alla lettera d), capoverso:

1. al primo periodo, sostituire le parole: "con atto avente forza di legge" con le seguenti: "con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale";

2. al secondo periodo, sopprimere le parole: "Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1," e le parole: "compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e";

3. al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ai fini della deliberazione di atti di indirizzo sulla base dei rispettivi regolamenti".

12-bis.6

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: "stabiliti dalla" inserire la parola: "vigente".

12-bis.7

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: "dalle organizzazioni internazionali competenti," inserire le seguenti: "dalla Commissione nazio-

nale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonché da altre fonti di informazione,".

12-bis.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», dopo le parole: "di origine sicuri" aggiungere le seguenti: "e con i quali l'Italia ha sottoscritto un accordo di estradizione."

12-bis.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: "di origine sicuri" aggiungere le seguenti: "salvo che le persone migranti siano costrette a lasciare il proprio Paese a causa degli impatti dei cambiamenti climatici".

12-bis.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Albania,".

12-bis.11

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Albania,".

12-bis.12

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Albania,".

12-bis.13

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: "Albania" fino a: "Tunisia" con le seguenti: "Albania, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia".

12-bis.14

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Algeria,".

12-bis.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Algeria,".

12-bis.16

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Algeria,".

12-bis.17

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Bangladesh,".

12-bis.18

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Bangladesh,".

12-bis.19

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Bangladesh,".

12-bis.20

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Bangladesh,".

12-bis.21

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Bosnia-Erzegovina,".

12-bis.22

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Bosnia-Erzegovina,".

12-bis.23

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Capo Verde,".

12-bis.24

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: "Capo Verde,"

12-bis.25

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere le parole: "Costa d'Avorio,".

12-bis.26

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: "Costa d'Avorio,".

12-bis.27

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Costa d'Avorio,".

12-bis.28

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Egitto,".

12-bis.29

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Egitto,".

12-bis.30

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola: "Egitto,".

12-bis.31

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Egitto,".

12-bis.32

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Gambia,".

12-bis.33

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Gambia,".

12-bis.34

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola: "Gambia,".

12-bis.35

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola: "Georgia,".

12-bis.36

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Georgia,".

12-bis.37

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Ghana,".

12-bis.38

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Ghana,".

12-bis.39

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola: "Ghana,".

12-bis.40

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Ghana,".

12-bis.41

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Kosovo,".

12-bis.42

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Kosovo,".

12-bis.43

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Kosovo,".

12-bis.44

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere le parole: "Macedonia del Nord,".

12-bis.45

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Marocco,".

12-bis.46

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Marocco,".

12-bis.47

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Montenegro,".

12-bis.48

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola: "Montenegro,".

12-bis.49

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola: "Perù,".

12-bis.50

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Perù,".

12-bis.51

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Perù,".

12-bis.52

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Senegal,".

12-bis.53

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Senegal,".

12-bis.54

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Senegal,".

12-bis.55

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Senegal,".

12-bis.56

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Serbia,".

12-bis.57

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Serbia,".

12-bis.58

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere le parole "Sri Lanka,".

12-bis.59

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Sri lanka,".

12-bis.60

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: "Sri Lanka".

12-bis.61

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: "Sri Lanka".

12-bis.62

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere le parole: "e Tunisia".

12-bis.63

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "e Tunisia".

12-bis.64

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: "e Tunisia".

12-bis.65

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: "e Tunisia".

12-bis.66

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi
indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecu-
zioni per motivi religiosi."*

12-bis.67

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi
indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso azioni
giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio mi-
litare in un conflitto."*

12-bis.68

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi di lingua."

12-bis.69

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi legati all'etnia."

12-bis.70

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi legati alla cittadinanza."

12-bis.71

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Il giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto vi siano in atto persecuzioni per motivi politici."

12-bis.72

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati con riferimento a tutte le categorie di persone."

12-bis.73

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto gravi violazioni dei diritti umani fondamentali."

12-bis.74

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano compiuti atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia."

12-bis.75

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea."

12-bis.76

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Il giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, in ogni parte del suo territorio."

12-bis.77

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare sanzioni penali di natura discriminatoria."

12-bis.78

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto torture e maltrattamenti per talune categorie di persone."

12-bis.79

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare sanzioni penali sproporzionate."

12-bis.80

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare di violenza sessuale, nei confronti di determinate categorie di persone."

12-bis.81

D'ELIA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione o trattamenti inumani e degradanti, e in particolare mutilazioni genitali femminili."

12-bis.82

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare azioni giudiziarie discriminatorie."

12-bis.83

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano stati adottati prov-

vedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio."

12-bis.84

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare atti di violenza fisica o psichica."

12-bis.85

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Il giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi di razza."

12-bis.86

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Il Giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi di sesso."

12-bis.87

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi

indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare azioni giudiziarie sproporzionate."

12-bis.88

PARRINI, GIORGIS, VALENTE, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese sia stata introdotta la proibizione del lavoro forzato."

12-bis.89

MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese sia stata introdotta la proibizione della schiavitù."

12-bis.90

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, nel rispetto degli obblighi internazionali"

12-bis.91

PARRINI, GIORGIS, VALENTE, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza

dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi legati all'orientamento sessuale."

12-bis.92

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi legati all'appartenenza ad un determinato gruppo sociale."

12-bis.93

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 4-bis, con il seguente:

"4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato previa delibera del Consiglio dei ministri della relazione nella quale, in applicazione della vigente disciplina europea e dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, riferisce alle Camere, per l'acquisizione di un atto di indirizzo ai fini dell'aggiornamento, nelle forme e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione o l'esclusione. L'elenco aggiornato è successivamente notificato alla Commissione europea".

12-bis.94

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 4-bis con il seguente: "4-bis. L'elenco è aggiornato almeno ogni anno e può essere modificato anche prima di tale scadenza. Ogni proposta di inserimento nell'elenco di un determinato Stato o di eliminazione dall'elenco di un determinato Paese, insieme con una relazione sulla situazione del Paese, deve essere inviata dal Presidente del Consiglio dei ministri alle competenti commissioni delle due Camere. Le commissioni devono pronunciarsi entro i trenta giorni successivi al ricevimento circa l'inserimento nell'elenco o l'eliminazione di ogni Paese dall'elenco.

Eventuali parti della relazione che riferiscano notizie, la cui diffusione possa danneggiare il mantenimento delle relazioni internazionali possono essere coperte da segreto di Stato apposto ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124 e il Presidente del Consiglio dei ministri può essere chiamato a riferirne al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Nella proposta di inserimento nell'elenco di un determinato Stato o di eliminazione dall'elenco si deve altresì indicare contenuti e motivazioni che hanno indotto a sollecitare la proposta eventualmente inviata al Presidente del Consiglio dei ministri con richiesta scritta e motivata del Ministero dell'interno, anche sulla base degli esiti delle pronunce giudiziarie che affermano che la situazione materiale in un determinato Stato non corrisponde alla dichiarazione di Paese sicuro o del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ovvero della Commissione nazionale per il diritto di asilo o della delegazione in Italia dell'UNHCR ovvero di ogni associazione od ente operante in favore degli stranieri iscritta nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'elenco dei Paesi allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere conforme alla deliberazione delle commissioni parlamentari adottata circa ognuno degli Stati indicati nell'elenco.".

12-bis.95

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera d), capoverso "4-bis", sostituire le parole: " con atto avente forza di legge" con le seguenti: " con legge approvata dal Parlamento".

12-bis.96

GIORGIS, VALENTE, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: "L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato almeno una volta l'anno. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 il Consiglio dei ministri presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione con la quale, tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, dà conto in generale del perdurante soddisfacimento dei requisiti per la classificazione degli Stati come Paesi di origine sicuri, sia con riferimento ai Paesi già inclusi nell'elenco vigente sia relativamente a quelli per i quali intende

promuoverne l'inclusione. Per ragioni di sicurezza e continuità delle relazioni internazionali tale relazione può essere secretata."

12-bis.97

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera d), capoverso «4-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) primo periodo, sopprimere la parola: "periodicamente";

b) al secondo periodo, sostituire le parole da: "il Consiglio dei ministri" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale informa previamente le competenti commissioni parlamentari, alle quali, sulla base dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione e proporre l'esclusione. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il proprio parere con atti di indirizzo deliberati nelle forme e con le modalità secondo i rispettivi regolamenti".

12-bis.98

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere la parola: "periodicamente";

b) al secondo periodo:

1) dopo le parole: "il Consiglio dei ministri" inserire le seguenti: "su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia e dell'interno";

2) sopprimere le parole: ", entro il 15 gennaio di ciascun anno,";

3) sopprimere la parola: "preminenti";

4) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "La relazione è trasmessa alle Camere ai fini della deliberazione di atti di

indirizzò nelle forme e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti".

12-bis.99

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera d), capoverso «4-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere la parola: "periodicamente";*

b) *al secondo periodo, sopprimere le parole: ", entro il 15 gennaio di ciascun anno,".*

12-bis.100

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, primo periodo, dopo la parola: "periodicamente" inserire le seguenti: "sulla base dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5,".

12-bis.101

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera d), "capoverso 4-bis", primo periodo, sostituire le parole: "con atto avente forza di legge" con le seguenti: "con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

12-bis.102

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: "con atto avente forza di legge" con le seguenti: "con legge".

12-bis.103

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: "con atto avente forza di legge" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "sulla base dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione alle Camere ai fini dell'assunzione degli atti di indirizzo deliberati secondo i rispettivi regolamenti, ed è successivamente notificato alla Commissione europea".

12-bis.104

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera d), capoverso «4-bis.», secondo periodo, sostituire le parole da: "il Consiglio dei Ministri" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce alle Camere in ordine alla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione".

12-bis.105

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: "entro il 15 gennaio di ciascun anno" con le seguenti: "ogni qual volta si renda necessario in applicazione dei criteri e tenendo conto delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 ovvero su proposta delle Camere, sulla base di un atto di indirizzo deliberato nelle forme e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti".

12-bis.106

MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: "15 gennaio" con le seguenti: "31 dicembre".

12-bis.107

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), capoverso 4-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: "compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4,";

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "in adesione al dettato della Corte di giustizia dell'Unione europea, sulla base dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e tenuto conto del rispetto dei diritti umani".

12-bis.108

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: "compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali" con le seguenti: "in applicazione dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5".

ORDINI DEL GIORNO

G12-bis.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante "Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali",

premesso che

nel provvedimento in esame, con una proposta emendativa del Governo, si è fatto confluire il decreto-legge n. 158 del 2024 sui Paesi di origine sicuri. Si stabilisce, così, che sono considerati come Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia;

secondo un protocollo firmato fra il governo italiano e quello albanese, nei centri in Albania devono essere portati i migranti soccorsi dalle autorità italiane nel Mediterraneo centrale, a patto che siano "non vulnerabili" e soprattutto provenienti da un "paese di origine sicuro";

nei confronti degli stranieri provenienti da tali paesi può trovare applicazione la procedura accelerata (prevista dall'articolo 35-ter del d.lgs. n° 25/2008) di esame della domanda di asilo e proprio durante lo svolgimento di tale procedura, l'art. 6 bis d.lgs. 142/2015 prevede una specifica ipotesi di trattenimento disposto nei confronti di richiedenti asilo nelle zone di frontiera (a cui sono equiparati i centri dislocati in Albania);

è dell'11 novembre 2024 l'ordinanza con la quale la XVIII Sezione del Tribunale civile di Roma ha sospeso il giudizio di convalida del trattenimento di sette richiedenti asilo condotti nel centro di trattenimento di Gjadër, in Albania, proponendo il rinvio ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia UE di quattro quesiti la cui soluzione è stata ritenuta pregiudiziale alla decisione sulla convalida;

già il 18 ottobre 2024 il Tribunale di Roma aveva deciso di non convalidare il trattenimento dei primi dodici migranti condotti nei centri dislocati sul territorio albanese in esecuzione del Protocollo tra l'Italia e l'Albania. Nella motivazione di tale decisione si dava ampio spazio alla pronuncia della Grande Sezione della CGUE del 4 ottobre 2024 con cui i giudici europei avevano precisato che un paese non può essere designato come sicuro "qualora talune parti del suo territorio non soddisfino le condizioni sostanziali" per una siffatta designazione. Benché i paesi di provenienza dei migranti coinvolti (Egitto e Bangladesh) fossero formalmente inseriti nella lista dei paesi

sicuri (allora contenuta in un decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2-*bis* del d.lgs. 25/2008), il Tribunale ha ritenuto di non poter prescindere, in ragione della prevalenza del diritto europeo, dalla più recente interpretazione di "paese sicuro" data dalla Corte di Giustizia europea e ha quindi deciso di non convalidare il trattenimento;

il 23 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il d.l. 'paesi sicuri' con il quale ha previsto che l'elenco dei Paesi di origine sicuri sia ora contenuto in una fonte di rango primario quale l'art. 2 bis del d.lgs. 25/2008 e ha eliminato il riferimento (contenuto sempre nell'art. 2 bis) alla possibilità di designazione di un Paese di origine sicuro con eccezioni di parti del territorio, lasciando così il solo riferimento a eccezioni relative a 'categorie di persone'. Come già detto, questo testo è confluito nel provvedimento oggi all'esame dell'aula;

nel frattempo, la questione della corretta modalità di individuazione dei 'paesi sicuri' ha visto coinvolti anche altri tribunali italiani, impegnati nella valutazione dei presupposti per l'applicabilità della procedura accelerata per la valutazione della domanda di asilo in altre zone di frontiera del territorio italiano: il 25 ottobre 2024 il Tribunale di Bologna ha sollevato un primo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, sottoponendo due questioni riguardanti la individuazione delle condizioni sostanziali che consentono la designazione di un paese di origine come 'sicuro', proprio alla luce delle novità apportate dal 'd.l. Paesi sicuri'; il 4 novembre 2024, invece, il Tribunale di Catania, ritenendo di dover disapplicare il d.l. 158/2024 per contrasto con il diritto dell'Unione europea, non ha convalidato il trattenimento presso l'hotspot di Pozzallo di un richiedente protezione internazionale proveniente dall'Egitto;

impegna il Governo

a sospendere il trasferimento dei migranti verso i centri albanesi di Shengjin e di Gjader, almeno sino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea sulle questioni pregiudiziali, proposte alla stessa da alcuni Tribunali italiani, relative al parametro, secondo il diritto dell'Unione Europea ed in particolare delle norme della Direttiva 2013/32/UE, sulla cui base debbano essere individuate le condizioni di sicurezza che sottendono alla designazione di un paese terzo come paese di origine sicura, nonché se il primato del diritto europeo, in materia di individuazione di un paese terzo come paese di origine sicura, permanga anche nel caso tale individuazione venga operata con disposizioni nazionali di rango superiore e determini l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare queste ultime.

G12-bis.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante "Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali",

premesso che:

il decreto-legge, in molte delle sue norme, si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale;

le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

a nulla sono valse in questi ultimi mesi le parole chiare e ripetute del Presidente della Repubblica nell'affermare che: "la storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni gli italiani partiti per l'estero tra l'unità d'Italia e il secolo scorso. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all'estero";

il provvedimento in esame contiene, tra l'altro, modifiche sia in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori e protezione internazionale e speciale, che afferiscono al diritto di asilo, sia a quelle in materia di espulsione e di respingimento con una notevole complessità degli istituti coinvolti, avrebbe dovuto essere oggetto di una proposta di legge ordinaria anche al fine di valutarne la compatibilità con la Costituzione e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

gli articoli aggiuntivi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*, oltre a porsi in stridente contraddizione con la difesa della famiglia proclamata dalle forze politiche di centrodestra, impongono una disumana divisione delle famiglie per un periodo che nella vita di una famiglia è lunghissimo, norme che alla fine favoriranno proprio i cosiddetti "scafisti" professionisti, quest'ultimi negli ingressi illegali di coloro che desiderano congiungersi ai familiari;

è una proposta disumana in quanto volta ad ostacolare il ricongiungimento familiare anche per i soggetti che soggiornano legalmente sul territorio nazionale;

come ha riconosciuto nel dicembre 2018 il Global Compact sui rifugiati, i movimenti delle persone hanno origine complessa e i disastri climatici possono essere un fattore fondamentale. Se la crisi climatica produce - direttamente o indirettamente - centinaia di migliaia di sfollati, questi devono essere protetti e assistiti secondo standard internazionali e linee guida generali per "*internal displaced people*" come è accaduto nel caso della Somalia, del Sud Sudan e del Sahel. Le persone in fuga oltre confine e che non possono

tornare a casa, hanno il diritto di chiedere forme complementari di protezione internazionale;

secondo l'Unhcr "le regioni in via di sviluppo, che sono tra le più vulnerabili dal punto di vista climatico, ospitano l'84% dei rifugiati del mondo. Gli eventi meteorologici estremi e i pericoli in queste regioni che ospitano i rifugiati stanno sconvolgendo la loro vita, esacerbando i loro bisogni umanitari e perfino costringendoli a fuggire di nuovo;

l'unico effetto di questo decreto sarà quello di incrementare ulteriormente gli irregolari, uomini, donne, bambini e bambine che finiranno per alimentare lo sfruttamento, il lavoro nero, la prostituzione e la criminalità;

paradossalmente, nel recente Documento di Economia e Finanza 2023, sezione I, Programma di stabilità, proprio il Governo affermava che: "si osserva un impatto particolarmente rilevante, in quanto, data la struttura demografica degli immigrati che entrano in Italia, l'effetto è significativo sulla popolazione residente in età lavorativa e quindi sull'offerta di lavoro. Il rapporto debito/PIL nei due scenari alternativi, quello con il supporto degli immigrati, a fine periodo arriva a variare rispetto allo scenario di riferimento di oltre 30 punti;

impegna il Governo:

a tener in debito conto, sia nella verifica del numero degli occupanti dell'alloggio sia degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, il sacrosanto principio di vedere riunito il proprio nucleo familiare, al di là delle proprie condizioni economiche e/o abitative;

come chiesto anche dall'Alto Commissario per i Rifugiati Filippo Grandi, a considerare tra le persone vulnerabili coloro che fuggono dalle loro case a causa dell'emergenza climatica.

EMENDAMENTI

Art. 12-ter

12-ter.1

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Sopprimere l'articolo.

12-ter.2

MUSOLINO

Sopprimere l'articolo

12-ter.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

12-ter.4

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12-ter.5

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12-ter.6

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

*Al comma 1, lettera b), al capoverso, sostituire le parole: "due anni" con
le parole: "un anno".*

Art. 12-quater

12-quater.1

MUSOLINO

Sopprimere l'articolo

12-quater.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

Art. 13

13.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

L'articolo è soppresso.

13.2

MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

13.3

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Sopprimere l'articolo.

13.4

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere l'articolo.

13.5

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Sopprimere il comma 1.

13.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il comma 1 è soppresso.

13.7

MUSOLINO

Sopprimere il comma 1.

13.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'articolo il comma 2 è soppresso.

13.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2 la lettera b) è soppressa.

13.10

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 2, lettera b), capoverso «4-bis», sostituire le parole: "e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si applica il comma 4, quarto periodo." con le seguenti: ". Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 13 comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, trovano applicazione le misure di espulsione di cui al comma 2 del medesimo articolo."

13.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il comma 3 è soppresso.

13.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3 la lettera a) è soppressa.

13.13

GIORGIS, VALENTE, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).

13.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3 lettera b), il numero 2) è soppresso.

13.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3 lettera b), numero 2) le parole: "o non presti idonea garanzia finanziaria ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria" sono soppresse.

13.16

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3 lettera b), numero 2) le parole: "o non presti idonea garanzia finanziaria" sono soppresse.

13.17

MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 3).

13.18

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3 lettera b), il numero 3) è soppresso.

ORDINE DEL GIORNO

G13.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante "Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle

vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali",

premessi che:

il decreto-legge, in molte delle sue norme, si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale;

le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

a nulla sono valse in questi ultimi mesi le parole chiare e ripetute del Presidente della Repubblica nell'affermare che: "la storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni gli italiani partiti per l'estero tra l'unità d'Italia e il secolo scorso. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all'estero";

il provvedimento in esame contiene, tra l'altro, modifiche sia in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori e protezione internazionale e speciale, che afferiscono al diritto di asilo, sia a quelle in materia di espulsione e di respingimento con una notevole complessità degli istituti coinvolti, avrebbe dovuto essere oggetto di una proposta di legge ordinaria anche al fine di valutarne la compatibilità con la Costituzione e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

l'articolo 13 reca ulteriori disposizioni sulla procedura in frontiera dei richiedenti la protezione internazionale con ipotesi di respingimento - anche differito - e accompagnamento alla frontiera, applicabili nei confronti degli extracomunitari rintracciati, anche a seguito di soccorso in mare, nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'UE svolte ai sensi del codice Schengen e condotti coattivamente nelle zone di frontiera o di transito. Procedura decisa con decreto del questore comunicato successivamente per la convalida al giudice di pace e in palese contrasto con le sentenze n. 222 del 2004, n. 105 del 2001 e n. 275 del 2017, nelle quali si afferma che "il respingimento differito con accompagnamento alla frontiera restringe la libertà personale e richiede di conseguenza di essere disciplinato in conformità dell'articolo 13, terzo comma della Costituzione;

l'articolo 14, nella integrale sostituzione dell'articolo 23-*bis* del d.lgs. 25/2008, amplia le ipotesi di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale anche all'ipotesi di mancata presentazione del richiedente al colloquio davanti alla Commissione territoriale, prevedendo che la Commissione territoriale possa non solo sospendere l'esame della domanda, ma deciderne il rigetto. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2013/32/UE gli Stati membri sono tenuti a garantire al richiedente che si ripresenta, entro

nove mesi, all'autorità competente il diritto di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una nuova domanda;

l'articolo 15 assegna alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo la competenza in materia di revoca della c.d. protezione speciale, qualora il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato. Si ricorda che la protezione speciale è una forma residuale di tutela che l'ordinamento italiano riconosce al cittadino straniero al quale non sia accordata la protezione internazionale poiché vi sia rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali o sociali, di assoggettamento a tortura o a trattamenti inumani e degradanti o quando il diniego comporterebbe la violazione del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l'Italia. Sul punto basterebbe ricordare l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati;

impegna il Governo:

a prevedere, ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2013/32/UE, per i soggetti fragili richiedenti protezione internazionale il diritto di richiedere, per giustificati motivi, la riapertura del suo caso o di presentare nuova domanda di protezione internazionale.

EMENDAMENTI

Art. 14

14.1

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere l'articolo.

14.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

L'articolo è soppresso.

14.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'articolo, il comma 1 è soppresso.

14.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, la lettera b) è soppressa.

14.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: "e 5".

14.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, la lettera c) è soppressa.

14.7

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.8

GIORGIS, VALENTE, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 23-bis», comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero".

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

14.9

MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 23-bis», comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero".

14.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso «art. 23-bis» al comma 1, lettera b), dopo le parole: "non si presenta" aggiungere le seguenti: "senza giustificato motivo".

14.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso "art. 23-bis.", sopprimere il comma 2.

14.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 23-bis.», comma 2, sostituire la parola: "adeguato" con la seguente: "giustificato".

14.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 23-bis.», comma 2, sostituire la parola: "adeguato" con la seguente: "idoneo".

14.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis» comma 2 la parola: "adeguato" è sostituita dalle seguenti: "incontestabile".

14.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 23-bis.», comma 2, sostituire la parola: "adeguato" con la seguente: "inoppugnabile".

14.16

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso "Art. 23-bis" comma 2 dopo le parole: "di valutazione" aggiungere: "inconfutabile".

14.17

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso "Art. 23-bis" comma 2 dopo le parole: "di valutazione" aggiungere: "oggettiva".

14.18

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso "Art. 23-bis" comma 2 dopo le parole: "di valutazione" aggiungere le seguenti: "incontestabile".

14.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso "art. 23-bis.", sopprimere il comma 3.

14.20

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 23-bis», sopprimere il comma 4.

14.21

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso "art. 23-bis.", sopprimere il comma 4.

14.22

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso "art. 23-bis.", sopprimere il comma 5

ORDINE DEL GIORNO

G14.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante "Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle

vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali",

premessi che:

l'articolo 14, nella integrale sostituzione dell'articolo 23-*bis* del d.lgs. 25/2008, amplia le ipotesi di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale anche all'ipotesi di mancata presentazione del richiedente al colloquio davanti alla Commissione territoriale, prevedendo che la Commissione territoriale possa non solo sospendere l'esame della domanda, ma deciderne il rigetto. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2013/32/UE gli Stati membri sono tenuti a garantire al richiedente che si ripresenta, entro nove mesi, all'autorità competente il diritto di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una nuova domanda;

sono tantissimi coloro che in attesa della definizione della domanda di protezione internazionale sono rinchiusi nei Cpr;

il Cpr di Torino è chiuso dal 5 marzo 2023 e da allora sono in corso lavori di ristrutturazione;

nel corso degli anni si sono susseguite molteplici violazioni di diritti all'interno della struttura con effetti devastanti sulle persone trattenute, come il suicidio del giovane Moussa Balde avvenuto nel maggio 2021;

nonostante la chiusura temporanea e l'opposizione alla sua riapertura della società civile nonché la contrarietà del consiglio comunale di Torino, che si è espresso a tale riguardo con un ordine del giorno approvato il 13 marzo 2023, e da ultimo anche del consiglio della Circoscrizione 3, in cui è ubicato il centro, sono stati avviati i lavori di ristrutturazione del centro;

gli ordini del giorno approvati dal Comune di Torino e dalla Circoscrizione 3 chiedevano infatti che le risorse destinate al Cpr di Torino venissero investite in politiche di accoglienza e inclusione;

nel luglio 2024 è stata indetta dalla Prefettura una nuova gara per la gestione del centro, per una capienza di settanta posti, con apertura prevista per il primo novembre 2024, a oggi disattesa;

il bando scadeva il 19 agosto 2024 e potevano partecipare realtà con un fatturato di almeno tre milioni di euro e con precedenti affidamenti analoghi;

il valore della gara d'appalto è di 8 milioni e mezzo di euro, il bando dura 24 mesi, prorogabile per un terzo anno;

come risulta dal sito della prefettura di Torino, sono due le realtà pre-selezionate, la Cooperativa Sociale Sanitalia ed Ekene coop. Sociale Onlus;

quest'ultima gestisce tra gli altri anche il Cpr di Macomer in Sardegna, di cui è emerso recentemente - come riportato da un articolo del Domani del 24 ottobre 2024 - un grave problema di abuso di psicofarmaci a danno delle persone trattenute e anche di violenze fisiche;

a oggi non vi sono notizie della avvenuta assegnazione per la gestione del Cpr e, in generale, tutta la procedura di ristrutturazione e ora di assegnazione della gestione è stata contraddistinta da una notevole reticenza nella

condivisione delle informazioni, sia con gli operatori dell'informazione che con gli altri livelli istituzionali, quali regione Piemonte e Comune di Torino;

in data 21 novembre, la Prefettura di Torino, rispondendo a un question time in Consiglio Regionale, ha comunicato di fatto che non è dato sapere quando avverrà la riapertura e occorrerà informarsi tramite il sito della Prefettura stessa;

la Prefettura ha confermato che il bando riguarda solo la Palazzina servizi, le aree rossa e blu, con possibile estensione alle altre aree alloggi una volta ultimati i lavori di ristrutturazione;

non si parla, quantomeno, di riaprire i cosiddetti ospedaletti, ossia quei luoghi di isolamento nei quali Moussa Balde si è tolto la vita;

la detenzione amministrativa ai fini del rimpatrio, che con le ultime previsioni normative è stata estesa fino a 18 mesi di durata, e che non prevede idonee tutele giurisdizionali, appare in contrasto con le norme costituzionali che consentono la privazione della libertà personale;

le basse percentuali di rimpatrio delle persone recluse nei Cpr dimostrano altresì l'inefficacia dello strumento, anche a fronte degli elevati costi complessivi di gestione;

secondo ActionAid, il Cpr di Torino è costato alla collettività circa 3,5 milioni di euro nel 2023, nonostante la sua provvisoria chiusura, un investimento che poteva essere utilizzato per promuovere e sostenere politiche dell'accoglienza più umane ed efficaci;

nel 2022, delle 879 persone transitate al Cpr di Torino solo 279, vale a dire una su quattro, sono state rimpatriate;

impegna il Governo

a riconsiderare la scelta di procedere con la riapertura del suddetto Cpr, prevedendo, al contrario, il superamento di tali strutture, che si confermano sempre più luoghi di segregazione e discriminazione dove la sfera dei diritti delle persone straniere recluse viene illegittimamente compressa e sistematicamente violata.

EMENDAMENTI

Art. 15

15.1

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere l'articolo.

15.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

L'articolo è soppresso.

15.3

MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

15.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, la lettera a) è soppressa.

15.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a) capoverso "1-quater" le parole: "fondati motivi" sono sostituiti dalle seguenti: "incontestabili e oggettivi motivi".

15.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a) capoverso "1-quater" le parole: "fondati motivi" sono sostituiti dalle seguenti: "inoppugnabili e oggettivi motivi".

15.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'articolo, comma 1, lettera a) capoverso "1-quater", le parole: "fondati motivi" sono sostituite dalle seguenti: "inoppugnabili e oggettivi motivi".

15.8

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Anche in caso di revoca della protezione speciale resta comunque esclusa la facoltà del Ministero dell'Interno di disporre l'espulsione dello straniero».

15.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, la lettera b) è soppressa.

ORDINE DEL GIORNO

G15.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante "Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali",

premesso che:

il decreto-legge, in molte delle sue norme, si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale;

le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

a nulla sono valse in questi ultimi mesi le parole chiare e ripetute del Presidente della Repubblica nell'affermare che: "la storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni gli italiani partiti per l'estero tra l'unità d'Italia e il secolo scorso. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all'estero";

il provvedimento in esame contiene, tra l'altro, modifiche sia in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori e protezione internazionale e speciale, che afferiscono al diritto di asilo, sia a quelle in materia di espulsione e di respingimento con una notevole complessità degli istituti coinvolti, avrebbe dovuto essere oggetto di una proposta di legge ordinaria anche al fine di valutarne la compatibilità con la Costituzione e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

l'articolo 15 assegna alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo la competenza in materia di revoca della c.d. protezione speciale, qualora il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato. Si ricorda che la protezione speciale è una forma residuale di tutela che l'ordinamento italiano riconosce al cittadino straniero al quale non sia accordata la protezione internazionale poiché vi sia rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali o sociali, di assoggettamento a tortura o a trattamenti inumani e degradanti o quando il diniego comporterebbe la violazione del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l'Italia. Sul punto basterebbe ricordare l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati;

l'articolo aggiuntivo 15-*bis* fa riferimento alla fornitura di mezzi e materiali a Paesi terzi, esso potrebbe applicarsi anche alla fornitura di motovedette alla Libia, alla Tunisia come all'Albania e tutto ciò nella massima segretezza sulle modalità di esecuzione di tali contratti in assenza di qualsiasi elemento di trasparenza anche rispetto a Paesi, che siano o meno inseriti nella

lista dei cosiddetti Paesi sicuri, che presentano spesso problemi di controllo da parte dell'opinione pubblica e di rispetto delle garanzie giuridiche, precludendo il controllo sulle finalità per le quali vengono impiegate risorse pubbliche, provenienti dalle tasse dei cittadini, che potrebbero essere invece utilizzate, ad esempio, per la sanità e l'istruzione;

qui basti ricordare che i filmati forniti nel corso della loro audizione Sea Watch hanno documentato le violenze e le torture effettuate dalla guardia costiera libica a danno delle persone migranti. La decisione di prevedere la segretezza nell'esecuzione dei contatti sembra rivelare che vi sia la volontà di nascondere qualcosa come l'esecuzione dei contratti relativi ai centri realizzati in Albania;

impegna il Governo:

affinché tutti i documenti e i contratti relativi alla fornitura di mezzi e materiali sottoscritti con Paesi terzi debbano essere, se richiesti, forniti ai membri del Parlamento italiano ed Europeo.

EMENDAMENTI

15.0.1

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

"Art. 15-bis.

(Disposizioni per il riconoscimento in deroga delle qualifiche delle professioni sanitarie delle rifugiate provenienti dall'Afghanistan)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario alle professioniste cittadine afghane, residenti in Afghanistan prima del 15 agosto 2021 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.

2. Le professioniste di cui al comma 1 possono esercitare le professioni sanitarie o socio-sanitarie a seguito del rilascio del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati ai sensi dell'articolo VII della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata con legge 11 luglio 2002, n. 148.

3. Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome, le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professioniste, a seguito, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.".

Art. 15-bis

15-bis.1

MUSOLINO

Sopprimere l'articolo

15-bis.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

15-bis.3

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Sopprimere i commi 1 e 2.

15-bis.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il comma 1, è soppresso.

15-bis.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, le parole: "mezzi e" sono soppresse.

15-bis.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, le parole: "ceduti, destinati alla cessione o in uso" sono sostituite dalle seguenti: "dati in comodato d'uso oneroso".

15-bis.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: "Paesi terzi" aggiungere: "con i quali l'Italia ha sottoscritto specifici accordi bilaterali".

15-bis.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: "Paesi terzi" aggiungere: "che rispettano le norme e i trattati internazionali in materia di diritto di asilo e protezione internazionale".

15-bis.9

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, sopprimere le parole: "e per le attività di ricerca e soccorso in mare".

15-bis.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere le parole: "dell'articolo 139, comma 1, lettera b)".

15-bis.11

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere il comma 2.

15-bis.12

MUSOLINO

Sopprimere il comma 2.

15-bis.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il comma 2 è soppresso.

Art. 15-ter

15-ter.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

15-ter.2

MUSOLINO

Sopprimere il comma 1, lettera a).

15-ter.3

MUSOLINO

Sopprimere il comma 1, lettera b)

Art. 15-quater

15-quater.1

MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

15-quater.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

15-quater.3

MUSOLINO

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

15-quater.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, le parole: "nel momento dell'avvenuto invio" sono sostituite dalle seguenti: "dopo sette giorni dell'avvenuto invio".

15-quater.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, le parole: "dell'avvenuto invio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvenuta lettura".

15-quater.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, le parole: "dell'avvenuto invio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvenuta ricezione".

Art. 15-quinquies

15-quinquies.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

15-quinquies.2

MUSOLINO

Sopprimere l'articolo

15-quinquies.3

GIORGIS, VALENTE, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Sopprimere il comma 1.

15-quinquies.4

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere il comma 1.

15-quinquies.5

MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, capoverso «e-bis)», sostituire le parole: "presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia" con le seguenti: "manifestato l'intenzione di chiedere protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni dall'ingresso irregolare o dal termine del soggiorno regolare in Italia."

15-quinquies.6

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Sopprimere il comma 2.

15-quinquies.7

MUSOLINO

Sopprimere il comma 2.

15-quinquies.8

MAIORINO, CATALDI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

15-quinquies.9

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

15-quinquies.10

GIORGIS, MELONI, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le misure di accoglienza possono essere ridotte sulla base di una valutazione caso per caso, con esclusione di coloro che rientrano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 17, nei confronti del richiedente che non abbia presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, nel termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La decisione di cui al primo periodo è adottata dal prefetto competente per territorio, in ragione del luogo ove è presentata la domanda di protezione internazionale, in forma scritta e motivata»;"

15-quinquies.11

MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Art. 15-sexies

15-sexies.1

MUSOLINO

Sopprimere l'articolo

15-sexies.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

15-sexies.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il comma 1 è soppresso.

15-sexies.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera a) numero 1, dopo le parole: "del Ministero dell'inter-
no" aggiungere "e da un esperto in materia di protezione internazionale e di
tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR".*

15-sexies.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a) numero 1, dopo le parole: "del Ministero dell'interno" aggiungere "e dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo".

15-sexies.6

MUSOLINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere i punti 2 e 3 e la lettera b);

b) sopprimere il comma 3.

15-sexies.7

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ", appositamente formati in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno," con le seguenti: "e comprovata competenza".

15-sexies.8

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), numero 2), numero 2.1), sopprimere le parole: "appositamente formati".

15-sexies.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c) le parole: "di norma" sono soppresse.

15-sexies.10

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera c), al capoverso, primo periodo, sostituire le parole: "di norma" con la seguente: "sempre" e, dopo le parole: "dello stesso sesso del richiedente" aggiungere le seguenti: "ad eccezione dei casi disciplinati dall'articolo 12, commi 2 e 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25".

15-sexies.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c) le parole: "ove possibile" sono soppresse.

15-sexies.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c) le parole: "ove possibile" sono sostituite dalle seguenti: "di norma".

15-sexies.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il comma 2 è soppresso.

15-sexies.14

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere il comma 3.

15-sexies.15

MAIORINO, CATALDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché di personale della giustizia";*

b) *al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:*

"3-bis. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR, scongiurando ritardi ai fini del raggiungimento dei relativi *target*, anche rispetto all'obiettivo prioritario del contenimento della pendenza nel settore civile, il contingente di cui all'articolo 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, è incrementato di 8.000 unità, da destinare ai distretti delle Corti d'appello. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per gli anni 2025 e di 75 milioni di euro per l'anno 2026.".

Art. 16

16.1

MUSOLINO

Sopprimere l'articolo

16.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

L'articolo è soppresso.

16.3

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere l'articolo.

16.4

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

"0a) Sono istituite, presso le sedi delle corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13."

16.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

16.6

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

16.7

MUSOLINO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

16.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

16.200

LOMBARDO, CALENDIA

Al comma 1 sopprimere la lettera b)

16.9

GIORGIS, VALENTE, PARRINI, MELONI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5-bis», al comma 1, sostituire le parole: "corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69" con le seguenti: "sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea territorialmente competente per la convalida";

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.

16.10

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 2.

ORDINE DEL GIORNO

G16.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante "Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali",

premessi che:

il decreto-legge, in molte delle sue norme, si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale;

le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

a nulla sono valse in questi ultimi mesi le parole chiare e ripetute del Presidente della Repubblica nell'affermare che: "la storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni gli italiani partiti per l'estero tra l'unità d'Italia e il secolo scorso. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all'estero";

il provvedimento in esame contiene, tra l'altro, modifiche sia in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori e protezione internazionale e speciale, che afferiscono al diritto di asilo, sia a quelle in materia di espulsione e di respingimento con una notevole complessità degli istituti coinvolti, avrebbe dovuto essere oggetto di una proposta di legge ordinaria anche al fine di valutarne la compatibilità con la Costituzione e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

con l'approvazione in commissione dell'emendamento 16.4 della relatrice, di fatto, si "aggira" la competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione con l'obiettivo di sbarazzarsi dei giudici scomodi e rilanciare le procedure accelerate relative ai migranti. È una palese operazione sistematica di demolizione delle garanzie procedurali a tutela dei migranti, è un grave attacco agli articoli 3, 10, 13, 101 e 103 della Costituzione italiana, attacco che mette in pericolo l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Il trasferimento della competenza in materia di convalida dei provvedimenti di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale è frutto di un arbitrio visto che le sezioni specializzate in materia di immigrazione hanno una specifica competenza che al momento non può ravvisarsi nelle Corti d'appello e ciò avrà gravi conseguenze sul piano dei carichi di lavoro. Tra l'altro l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione hanno comportato ingenti spese prevedendo oltretutto specifici corsi di formazione per i magistrati. L'emendamento approvato svilisce la professionalità delle sezioni specializzate in immigrazione dei tribunali di primo grado, verso giudici che il governo reputa "compiacenti";

infine, sulla base delle ultime rilevazioni gli uffici delle corti d'appello hanno circa 5 mila fascicoli pendenti, cui si dovrebbero aggiungere altri 4.700 nuovi procedimenti in conseguenza delle nuove disposizioni, ciò provocherà, se non si provvede con immediatezza all'ampliamento dei giudici delle Corti d'appello, il classico "effetto tappo" con la paralisi delle Corti d'appello;

impegna il Governo:

a garantire, in ottemperanza dell'articolo 25 della Costituzione, ad ognuno il diritto di essere giudicato dal suo giudice naturale, individuato dalla legge sulla base di criteri oggettivi relativi al territorio in cui è stato commesso il fatto e alla materia cui si riferisce;

ad implementare con immediatezza l'organico delle Corti d'appello al fine di evitare un effetto tappo che bloccherebbe di fatto le attività ordinarie delle Corti d'appello.

EMENDAMENTI

Art. 17

17.1

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere l'articolo.

17.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

L'articolo è soppresso.

17.3

GIORGIS, MELONI, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: "1) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;".

17.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) numero 2) il capoverso "2-bis." è soppresso.

17.5

MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis.», sopprimere le parole: "di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e 2, lettere a), d) ed e), e nei casi".

17.6

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera b), numero 2, capoverso «2-bis», sopprimere le parole: "fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter".

17.7

MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «2-ter», sopprimere le parole: "anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142," e sostituire la parola: "sette" con la seguente: "dodici".

17.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) numero 2) al capoverso "2-ter" le parole: "è di sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "è di quindici giorni".

17.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) numero 2) al capoverso "2-ter" le parole: "è di sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "è di trenta giorni".

17.10

MUSOLINO

Al comma 1, lettera b), numero 2), paragrafo «2-ter», sostituire le parole "sette giorni" con seguenti "trenta giorni".

17.11

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «2-ter», sostituire le parole: "sette giorni" con le seguenti: "quindici giorni".

17.12

MUSOLINO

Al comma 1, lettera b), numero 2), paragrafo «2-ter», sostituire le parole "sette giorni" con seguenti "quindici giorni".

17.13

MUSOLINO

Al comma 1, lettera b), numero 2), paragrafo «2-ter», sostituire le parole "sette giorni" con seguenti "dieci giorni".

17.14

MUSOLINO

Al comma 1, lettera b), numero 2), paragrafo «2-ter», sostituire le parole "sette giorni" con seguenti "nove giorni".

17.15

MUSOLINO

Al comma 1, lettera b), numero 2), paragrafo «2-ter», sostituire le parole "sette giorni" con seguenti "otto giorni".

17.16

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «2-ter», aggiungere in fine il seguente periodo: "L'eventuale istanza di sospensiva presentata congiuntamente al deposito del ricorso sospende l'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento fino alla decisione sull'istanza medesima. Il giudice decide nel termine di cinque giorni".

17.17

MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo il capoverso «2-ter» aggiungere il seguente: "2-quater. Nei casi di cui ai commi 2-bis e 2-ter il provvedimento di trattenimento è tradotto nella lingua ufficiale del Paese di origine dello straniero trattenuto ovvero in una lingua da questi effettivamente conosciuta.

L'agente notificatore si farà assistere, al fine dell'accertamento dell'effettiva comprensione del contenuto del provvedimento da parte dello straniero trattato, da un mediatore culturale accreditato presso il centro."

17.18

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 2-bis) e 2-ter).

17.19

MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2-bis.

17.20

MUSOLINO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b) sopprimere il numero 2-bis);*
 - b) sopprimere la lettera d).*
-

17.21

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) sopprimere il numero 2-bis).

17.22

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera b), numero 2-bis, capoverso comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: "e assunte ove occorra sommarie informazioni".

17.23

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso «4.», primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "può essere sospesa" con le seguenti: "è sospesa",

b) sopprimere le parole: "gravi e";

c) aggiungere, in fine, le parole: "e assunte le necessarie informazioni".

17.24

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso «4.», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: "gravi e";

b) al quarto periodo, sostituire le parole: "tre giorni" con le seguenti: "sette giorni";

c) all'ultimo periodo, sostituire le parole: "Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) del comma 3" con le seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3".

17.25

MUSOLINO

Al comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso 4, sostituire ovunque esse ricorrono le parole: "tre giorni" con le seguenti "trenta giorni".

17.26

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso «4-bis», primo periodo, sostituire le parole: "alla corte d'appello nel termine di cinque giorni" con le seguenti: "dinanzi alla sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale ordinario che provvede in composizione monocratica e su istanza del richiedente, al riesame del provvedimento nel termine di quindici giorni" e sostituire al quarto periodo le parole: "La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte d'appello" con le seguenti: "Il tribunale".

17.27

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso «4-bis», quarto periodo, sopprimere la parola: "non".

17.28

MUSOLINO

Al comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso 4-bis, ultimo periodo, sopprimere la parola: "non".

17.29

MUSOLINO

Al comma 1, lettera c), sopprimere i capoversi: «Art. 35-bis.2.» e «Art. 35-bis.3.» e sopprimere la lettera d).

17.30

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.31

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.32

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera d), numero 1), al capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: "La proposizione dell'istanza di sospensione sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato fino a decisione sulla medesima."

17.33

GIORGIS, MELONI, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera d), sopprimere i numeri 1-bis) e 1-ter).

17.34

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera d), numero 1-ter), capoverso «2-bis», sostituire le parole: "alla corte d'appello" con le seguenti: "alla sezione specializzata in materia di immigrazione presso il tribunale ordinario".

Art. 18

18.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

L'articolo è soppresso.

18.2

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere l'articolo.

18.3

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

18.4

GIORGIS, VALENTE, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Art. 18-bis

18-bis.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

L'articolo è soppresso.

18-bis.2

MUSOLINO

Sopprimere l'articolo

18-bis.3

MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

18-bis.4

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18-bis.5

MUSOLINO

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole "entro cinque giorni"
con le seguenti "entro 60 giorni".*

18-bis.6

MUSOLINO

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole "entro cinque giorni" con le seguenti "entro 45 giorni".

18-bis.7

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire la parola: "cinque" con la seguente: "trenta";

Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole: "e c)" con le seguenti: ", c), e)".

Art. 18-ter

18-ter.1

MUSOLINO

Sopprimere l'articolo

18-ter.2

GIORGIS, VALENTE, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Sopprimere l'articolo.

18-ter.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

L'articolo è soppresso.

18-ter.0.1

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo 18-ter, inserire il seguente:

"Art. 18-quater.

(Misure a sostegno dell'efficienza della giustizia)

1. A fronte delle accresciute funzioni ad esse attribuite e al fine di assicurare una compiuta e celere definizione dei procedimenti giudiziari, sono istituite, presso le sedi delle Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.

2. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR, scongiurando ritardi ai fini del raggiungimento dei relativi *target*, anche rispetto all'obiettivo prioritario del contenimento della pendenza nel settore civile, il contingente di cui all'articolo 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, è incrementato di 8.000 unità, da destinare ai distretti delle Corti d'appello. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per gli anni 2025 e di 75 milioni di euro per l'anno 2026."

Art. 19

19.1

GIORGIS, VALENTE, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 1, sostituire la parola: "trenta" con la parola: "centottanta".

EMENDAMENTI **(al disegno di legge di conversione)**

Art. 1

X1.1

GIORGIS, VALENTE, MELONI, PARRINI, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA,
CAMUSSO, D'ELIA, ROJC, SENSI

Sopprimere il comma 2.

X1.2

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere il comma 2.

X1.3

MUSOLINO

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
